



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

## Nuova rilevazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali

*Consultazione pubblica avviata il 28.07.2022*

---

*Tavola di resoconto alla consultazione*

*Maggio 2023*

---

**La consultazione si è chiusa il 26/09/2022.**

**Di seguito sono riportati i soggetti che hanno partecipato alla consultazione e non hanno richiesto la non divulgazione.**

Rispondenti	
	ABI – Associazione Bancaria Italiana
	AIFI - Associazione del Private Equity, Venture Capital e Private Debt
	ASSOCONFIDI – Associazione delle Federazioni dei Confidi italiani
	ASSOGESTIONI – Associazione italiana del risparmio gestito
	ASSOSIM – Associazione Intermediari Mercati finanziari
	Confindustria ASSOIMMOBILIARE
	Raiffeisen Landesbank Südtirol AG – Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A.
	UNIPOL Gruppo S.p.A.
	Zenith Service S.p.A. a socio unico

***Si riportano di seguito i principali commenti formulati e le relative osservazioni della Banca d’Italia, ripartiti per Sezioni ed esposti in forma sintetica.***

***I commenti che non riguardano lo schema di rilevazione oggetto della consultazione non sono stati riportati. Tali osservazioni saranno tenute in considerazione dalla Banca d’Italia in occasione di futuri interventi normativi.***

**SCHEMA DI SEGNALAZIONE IN MATERIA DI ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI AZIENDALI**

ARGOMENTO	N.	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/ in parte/ chiarimento)	COMMENTO
<i>Considerazioni generali</i>	1	<p>È stato osservato che la rilevazione in materia di esternalizzazione richiede alcune informazioni che verrebbero già fornite da alcune tipologie di intermediari nell'ambito della informativa/comunicazione preventiva dovuta all'autorità di vigilanza in caso di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti (FEI) oppure funzioni operative importanti (FOI), a seconda dei casi.</p> <p>Inoltre, è stato fatto presente che l'introduzione della rilevazione comporterà oneri aggiuntivi per gli intermediari, anche in termini di risorse umane e tecnologiche, nonché lo sviluppo di nuovi processi e procedure.</p>	Chiarimento	<p>Negli ultimi anni è cresciuta l'attenzione al ricorso all'esternalizzazione e ai rischi, anche tecnologici, che ne derivano per gli intermediari finanziari e per il sistema finanziario nel suo complesso.</p> <p>La previsione di obblighi segnaletici è finalizzata a comprendere su un piano quantitativo e monitorare a livello di sistema un fenomeno di crescente rilevanza per gli intermediari bancari e finanziari e per il sistema finanziario nel suo complesso.</p> <p>Si tratta di una finalità ulteriore rispetto a quella alla base sia dell'obbligo di informativa/comunicazione preventiva per i singoli progetti di esternalizzazione di FEI oppure di FOI, sia degli obblighi previsti in sede di autorizzazione dell'intermediario con riferimento ai contratti di esternalizzazione, volti a consentire una valutazione di sana e prudente gestione nella fase di accesso al mercato.</p> <p>Si ritiene pertanto che i costi a carico degli intermediari derivanti dalla nuova rilevazione in materia di esternalizzazione siano giustificati dall'esigenza di presidiare correttamente i rischi derivanti dall'esternalizzazione per il singolo intermediario e per il sistema finanziario. Tali costi saranno concentrati soprattutto nella fase di avvio della segnalazione, pertanto in sede di prima applicazione è stato previsto un congruo periodo (almeno 6 mesi, in linea con le prassi europee) per consentire agli intermediari di adeguare i propri sistemi ai nuovi obblighi segnaletici.</p>
	2	<p>È stato osservato che gli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione non si applicano a tutti gli intermediari</p>	No	<p>Il tema dell'esternalizzazione è da tempo all'attenzione di organismi e istituzioni internazionali e nazionali, tenuto</p>

vigilati destinatari della presente segnalazione; analogamente, gli Orientamenti dell'ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud non si applicherebbero in particolare agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica. Pertanto, alcuni intermediari potrebbero non essere dotati dei dispositivi organizzativi, previsti nei citati set di Orientamenti, funzionali alla compilazione della rilevazione.

È inoltre fatto presente che, per tale ragione, la nuova rilevazione rappresenterebbe un esercizio costoso e complesso.

conto dei rischi che ne derivano per gli intermediari e per il sistema finanziario nel suo complesso. L'*outsourcing* è pertanto oggetto di norme dettagliate a livello europeo e nazionale, il cui obiettivo è assicurare che gli intermediari si dotino di meccanismi di governo e di controlli volti ad assicurare l'efficace presidio dei rischi derivanti dal ricorso all'esternalizzazione.

Inoltre, le norme europee e nazionali conferiscono compiti specifici alle autorità di vigilanza per assicurare l'identificazione e il monitoraggio dei rischi anche a livello di sistema bancario e finanziario. L'assolvimento di questi adempimenti presuppone che le autorità dispongano di informazioni aggiornate sui rapporti di esternalizzazione e sui fornitori di servizi di cui i soggetti vigilati si avvalgono. Si ritiene pertanto di introdurre un obbligo di segnalazione delle informazioni principali relative agli accordi di esternalizzazione di tutti gli intermediari vigilati.

Al fine di contenere gli oneri in capo ai soggetti vigilati, sono state adottate misure per assicurare lo sfruttamento dei dati già disponibili a livello europeo (in particolare, le informazioni raccolte nell'ambito della segnalazione sull'*outsourcing* avviata dalla BCE nel 2022).

Si precisa infine che la rilevazione sull'esternalizzazione della Banca d'Italia non implica l'estensione delle vigenti norme europee (in particolare, gli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione e gli Orientamenti dell'ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud) a soggetti che non ne siano destinatari. Pur in assenza di norme che impongono ad alcune tipologie di intermediari vigilati specifici obblighi (ad esempio, la tenuta di un registro dei contratti di *outsourcing*), la disciplina applicabile in materia di esternalizzazione – e, per i gestori di fondi, anche di delega di funzioni – implica l'adozione di specifici presidi di governo e controlli sugli accordi di *outsourcing* per assicurare la gestione dei rischi che ne derivano.

Si conferma pertanto l'applicazione dell'obbligo segnaletico ai soggetti destinatari della segnalazione in materia di esternalizzazione (cfr. Istruzioni per la segnalazione, Cap.1, Sez. I, par. 3).

<b>Semplificazione della segnalazione per alcune tipologie di intermediari</b>	3	È stata chiesta l'introduzione di un regime semplificato di segnalazione degli accordi di esternalizzazione per gli intermediari di minori dimensioni e complessità, mediante la previsione di esenzioni in relazione agli obblighi informativi di maggior dettaglio.	Sì	<p>Lo schema di segnalazione e le relative Istruzioni sono stati modificati per ridurre la complessità e contenere gli oneri per gli intermediari. Gli interventi hanno riguardato, in particolare, le informazioni relative alle tempistiche delle verifiche di audit, per le quali è ora possibile indicare la data di fine trimestre o anno, e quelle relative ai fornitori alternativi, per cui non è più necessaria l'indicazione del codice Anagrafe Soggetti.</p> <p>Inoltre, è stata accolta la richiesta di modifica del termine di invio della segnalazione a regime. Gli intermediari potranno pertanto trasmettere i dati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, anziché entro il 31 marzo come previsto nel documento di consultazione.</p> <p>Resta fermo che tale termine non rileva in sede di prima applicazione della segnalazione, come specificato nel regime transitorio indicato nelle citate Istruzioni (cfr. Cap. 2 "Norme transitorie").</p>
<b>Definizioni</b>	4	È stato chiesto di introdurre nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione le definizioni di alcuni termini utilizzati nell'ambito dello schema segnaletico (ad es. esternalizzazione, funzione essenziale o importante oppure funzione operativa importante, subesternalizzazione, ecc.).	Sì	Per assicurare uniformità e convergenza nell'applicazione delle disposizioni segnaletiche, è stato inserito un paragrafo "Definizioni" nel Capitolo 1, Sezione I, nelle Istruzioni per la segnalazione Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione in materia di esternalizzazione contenente le definizioni di alcuni termini utilizzati nella segnalazione (quali "esternalizzazione", "funzione essenziale o importante" oppure "funzione operativa importante", <i>provider cloud</i> ).
<b>Perimetro oggettivo</b>	5	È stato chiesto di chiarire la definizione di esternalizzazione, e di specificare se alcune attività consulenziali, quali i contratti di consulenza contabile, legale, quelli relativi a servizi informatici, segreteria societaria, ricerca del personale, consulenza del lavoro e buste paga, ecc. rientrano o meno in tale definizione.	Sì/Chiarimento	<p>Le Istruzioni per la segnalazione sono state modificate con l'inserimento di un paragrafo "Definizioni".</p> <p>È ora prevista una definizione di esternalizzazione che rinvia alle norme applicabili a ciascuna categoria di intermediario. Si chiarisce inoltre che non rientrano nell'ambito dell'esternalizzazione quei servizi che l'intermediario non svolgerebbe internamente, quali ad esempio una funzione che a norma di legge deve essere svolta da un fornitore di servizi (es. la revisione legale dei conti); i servizi di informazione sui mercati (es. Bloomberg, Moody's, Standard &amp; Poor's, Fitch); infrastrutture di rete globali (es. Visa,</p>

\

			<p>MasterCard); gli accordi di compensazione e regolamento tra organismi di compensazione, controparti centrali e istituti di regolamento e loro membri; infrastrutture globali di messaggistica finanziaria soggette alla vigilanza delle pertinenti autorità; servizi bancari di corrispondenza; l'acquisizione di servizi che altrimenti non sarebbero intrapresi dall'intermediario (es. la consulenza di un architetto, pareri legali e rappresentanza legale di fronte a un tribunale e a organi amministrativi, servizi di pulizia, giardinaggio e manutenzione dei locali dell'ente o dell'istituto di pagamento, servizi medici, manutenzione di automobili aziendali, servizi di ristorazione, servizi di distribuzione automatica, servizi amministrativi, servizi di business travel, servizi postali, servizi di receptionist, segreteria e centralino), beni (es. badge, lettori di carte, forniture per ufficio, personal computer, mobilio) o servizi di pubblica utilità (forniture di elettricità, gas, acqua, telefonia). Resta fermo che rientra nella responsabilità degli intermediari la valutazione se un contratto con terze parti configuri o meno esternalizzazione.</p> <p>Si fa infine presente che la segnalazione riguarda tutti i contratti di esternalizzazione e non soltanto quelli ritenuti "strategici" dagli intermediari. Ciò è necessario al fine di consentire una corretta valutazione della concentrazione dei fornitori di servizi, a livello settoriale e di intero sistema finanziario, da parte dell'autorità di vigilanza.</p>
6	È stato chiesto se un intermediario che offre servizi ad altri intermediari debba segnalare nella rilevazione gli accordi per i quali esso figura come fornitore di servizi.	Chiarimento	<p>Si conferma che sono oggetto della presente rilevazione esclusivamente i contratti di esternalizzazione in cui l'intermediario segnalante (ossia l'utilizzatore del contratto) esternalizza una propria funzione, servizio o attività a un soggetto terzo, il quale a sua volta può avvalersi di uno o più subfornitori di servizi, nel rispetto di quanto previsto dalle norme applicabili. Non sono pertanto oggetto di segnalazione i contratti in cui l'intermediario segnalante opera come fornitore di servizi a beneficio di un altro intermediario vigilato; in tali casi, sarà quest'ultimo a segnalare il contratto di esternalizzazione, indicandone il soggetto fornitore di servizi (che nell'esempio è a sua volta</p>

				un intermediario vigilato) e i subfornitori di cui quest'ultimo eventualmente si avvale.
<b>Perimetro oggettivo della segnalazione</b>  <b>GEFIA e delega</b>	<b>7</b>	<p>È stato chiesto di chiarire se i gestori di fondi d'investimento alternativi (GEFIA) debbano segnalare esclusivamente i contratti di esternalizzazione relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) funzioni aziendali rilevanti ai sensi della direttiva sui gestori di fondi d'investimento alternativi (AIFMD);</li> <li>ii) funzioni essenziali o importanti;</li> <li>iii) servizi cloud, anche se non essenziali o importanti.</li> </ul> <p>È inoltre chiesto se debbano essere esclusi i contratti di esternalizzazione riguardanti la prestazione di servizi che non comportano la contestuale delega al fornitore di poteri decisionali per conto del gestore o dei FIA gestiti.</p>	No/Chiarimento	<p>La rilevazione riguarda, con specifico riferimento ai gestori di fondi di investimento, gli accordi di delega ai sensi del Regolamento (UE) 231/2013 e di esternalizzazione ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019, come modificato, ossia qualsiasi accordo tra l'intermediario e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore svolge un'attività, un servizio o una funzione che sarebbe altrimenti svolta dall'intermediario stesso. Devono pertanto essere segnalati tutti gli accordi di delega e gli accordi di esternalizzazione, anche relativi a funzioni non essenziali o importanti, ivi inclusi gli accordi di esternalizzazione di funzioni aziendali che l'intermediario è tenuto a svolgere ai sensi di discipline diverse dalla direttiva AIFM ma comunque applicabili (ad esempio, i regolamenti EMIR, SFTR, ecc.).</p> <p>Si rammenta inoltre che con l'esternalizzazione gli intermediari non possono: delegare le proprie responsabilità e le responsabilità degli organi aziendali, mettere a repentaglio la propria capacità di rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza, mettersi in condizione di violare le riserve di attività previste dalla legge, ostacolare l'esercizio della vigilanza.</p> <p>Infine, si fa presente che la scelta di chiedere informazioni su tutti i contratti di esternalizzazione, ivi compresi quelli riguardanti la fornitura di servizi <i>cloud</i>, discende dalla necessità di presidiare i rischi derivanti dal ricorso all'esternalizzazione da parte degli intermediari anche per il sistema finanziario nel suo complesso.</p>
<b>Custodia di titoli</b>	<b>7-bis</b>	<p>È stato chiesto di chiarire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se il rapporto di deposito e sub-deposito di strumenti finanziari sia o meno qualificabile come un accordo di <i>outsourcing</i>/esternalizzazione di servizi, tenuto conto della natura giuridica di tale rapporto e della specificità delle norme che disciplinano la materia;</li> <li>- se un depositario di OICR / fondi pensione, oltre a considerare quanto specificatamente previsto nelle</li> </ul>	Chiarimento	<p>Si chiarisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in linea generale, l'attività di custodia svolta, in forma di deposito e sub-deposito, dai depositari centrali di titoli (CSD) o da altri depositari abilitati (ossia banche centrali, banche italiane, banche comunitarie e banche di paesi terzi) non configura esternalizzazione, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento del 5 dicembre 2019 della Banca d'Italia (Parte 3, Tit. II, art.</li> </ul>

disposizioni comunitarie per la delega delle funzioni di custodia, sia tenuto a rispettare gli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione e, in caso affermativo, se i citati Orientamenti non siano applicabili con riferimento al sub-deposito, qualora quest'ultimo sia equiparato a un servizio bancario di corrispondenza (cfr. Orientamenti dell'EBA, par. 28, lett. d ed f). Tale interpretazione sembrerebbe corroborata dal fatto che nell'Allegato alla segnalazione contenente l'elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate manca una categoria relativa all'attività di custodia dei titoli e degli strumenti finanziari;

- se il riferimento alla Circolare 263/2006 contenuto nella Nota di chiarimenti al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, pag. 15, domanda n. 3, debba essere inteso come riferimento alla Circolare 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione IV.

23-25) con riferimento alla custodia di strumenti finanziari di clienti nell'ambito della prestazione di servizi di investimento. Al riguardo, si rammenta che in caso di sub-deposito, le richiamate disposizioni stabiliscono i requisiti e gli obblighi, anche informativi, che gli intermediari devono rispettare; esse inoltre precisano che resta ferma la responsabilità dell'intermediario nei confronti del cliente, ove quest'ultimo abbia dato il proprio consenso al sub-deposito;

- nell'ambito della disciplina della gestione collettiva del risparmio, ai depositari di OICR e fondi pensione si applicano le disposizioni del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (RGCR), Titolo VIII, Cap. 3, Sez. V, che disciplinano la delega delle funzioni di custodia; queste norme prevedono inoltre che ai depositari che delegano le funzioni di custodia si si applichi, in quanto compatibile, anche della disciplina in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali prevista per le banche e per le SIM (a seconda della natura del depositario). Le richiamate disposizioni del RGCR disciplinano, tra l'altro, i casi in cui il depositario deleghi a terzi le attività di custodia dei beni dei fondi e precisano le fattispecie in cui l'attività di custodia non ricade nella disciplina della delega (cfr. RGCR, Titolo VIII, Cap. 3, Sez. V, par. 1 e note n. 9-11 e la nota di chiarimenti sul RGCR del 16 luglio 2015 (in particolare, pag. 14-15). Ai fini della segnalazione in materia di esternalizzazione, la delega delle funzioni di custodia è equiparata all'*outsourcing* e, pertanto, è oggetto di segnalazione; a tal fine si precisa che gli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione si applicano, anche con riferimento al sub-deposito, in quanto compatibili con le regole europee e nazionali che disciplinano l'esercizio delle attività di depositario, come espressamente previsto nelle richiamate disposizioni del RGCR;

				<p>– si chiarisce infine che il riferimento alla Circolare 263/2006, Tit. V, Cap. 7, Sez. I, par. 3, lett. i) (“funzione operativa importante”) della Banca d’Italia contenuto nella Nota di chiarimenti al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, pag. 15, domanda n. 3, deve essere inteso come riferito alle disposizioni della Circolare 285/2013, Parte I, Tit. IV, Cap. 3, Sez. I, par. 3 (“funzione essenziale o importante”) e Sez. IV.</p> <p>La Banca d’Italia si riserva di riconsiderare tali indicazioni in relazione a eventuali modifiche o chiarimenti a livello europeo.</p>
<b>Perimetro soggettivo della segnalazione</b>	<b>8</b>	<p>È stato espresso supporto per la proposta di sfruttare, per quanto possibile, i dati raccolti mediante lo schema di <i>reporting</i> della BCE in materia di <i>outsourcing</i> (rilevazione BCE) perché comporta minori oneri in capo agli intermediari appartenenti a gruppi significativi, che non sono tenuti a segnalare due volte la medesima informazione.</p> <p>È stato chiesto di chiarire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se gli intermediari non bancari appartenenti a gruppi bancari significativi siano esclusi o meno dal perimetro della segnalazione;</li> <li>- se la rilevazione escluda gli operatori del microcredito e le succursali italiane di banche stabilite in altri Stati UE e non-UE.</li> </ul>	Chiarimento	<p>Con riferimento al primo punto, si precisa che <b>sono tenuti a effettuare la segnalazione tutti gli intermediari elencati nel Capitolo 1, Sezione I, par. 3 (“Destinatari della disciplina”)</b> delle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione.</p> <p>L’obiettivo della segnalazione è infatti raccogliere informazioni su <u>tutti i contratti di esternalizzazione</u> (e di delega, per i gestori di fondi) per consentire, tra l’altro, il monitoraggio dei rapporti tra intermediari e fornitori e della concentrazione nell’offerta dei servizi. Si tratta di informazioni indispensabili per l’esercizio della vigilanza sugli intermediari e la valutazione dei rischi derivanti dal ricorso all’esternalizzazione, anche a livello di sistema bancario e finanziario.</p> <p>Tuttavia, al fine di contenere quanto più possibile gli oneri in capo agli intermediari, la segnalazione è stata strutturata in modo da essere complementare alla rilevazione BCE in materia di <i>outsourcing</i>: <b>sono pertanto esclusi dall’obbligo di effettuare la segnalazione alla Banca d’Italia le banche italiane significative e gli intermediari non bancari italiani appartenenti a gruppi significativi italiani ed europei</b> perché le informazioni relative ai contratti di esternalizzazione di tali soggetti sono già fornite alla BCE nell’ambito della rilevazione SSM per la raccolta dei registri di esternalizzazione (<i>collection of SI’s outsourcing registers</i>).</p>

			<p>Con riferimento al secondo punto, si conferma che gli operatori del microcredito non sono tenuti a effettuare la presente segnalazione.</p> <p><b>Sono incluse nel perimetro di applicazione della segnalazione le succursali italiane di banche comunitarie e le succursali di imprese di investimento comunitarie autorizzate a prestare servizi di depositario in Italia</b>, che sono tenute a effettuare la segnalazione limitatamente alle esternalizzazioni di funzioni relative all'attività di depositario – ivi incluse le attività operative e di controllo svolte dalla casa madre europea in favore della succursale, ai sensi del Titolo VIII del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia.</p>
9	È stata chiesta conferma del fatto che gli intermediari significativi, già destinatari della rilevazione della BCE, non siano obbligati a fornire alla Banca d'Italia eventuali informazioni non previste nella rilevazione della BCE, che siano invece richieste nella segnalazione della Banca d'Italia.	Chiarimento	<p>Si conferma che gli intermediari significativi, già destinatari della rilevazione della BCE, sono esclusi dal novero dei destinatari della segnalazione della Banca d'Italia (cfr. commento 10, <i>supra</i>). Nel caso in cui la presente segnalazione preveda l'invio di informazioni aggiuntive o diverse rispetto a quelle incluse nella rilevazione della BCE, le banche significative – come pure gli intermediari non bancari appartenenti a gruppi significativi italiani ed europei i cui contratti di esternalizzazione sono stati segnalati nella rilevazione della BCE – restano escluse dall'obbligo di effettuare la segnalazione della Banca d'Italia e non sono tenute a fornire le informazioni aggiuntive eventualmente richieste da quest'ultima.</p>
10	È stato chiesto di precisare se l'obbligo di segnalazione riguarda anche gli agenti in attività finanziaria sottoposti alla vigilanza dell'Organismo Agenti e Mediatori (OAM).	Chiarimento	<p>No. Gli agenti in attività finanziaria sottoposti alla vigilanza dell'OAM non sono assoggettati all'obbligo della presente segnalazione. L'obbligo riguarda infatti tutti i soggetti vigilati dalla Banca d'Italia indicati tra i destinatari della disciplina (cfr. Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione, Capitolo 1, par. 3).</p> <p>Si precisa inoltre che anche i rapporti di agenzia sono esclusi dal perimetro della presente segnalazione; pertanto tali rapporti non devono essere segnalati dagli intermediari nello schema di segnalazione.</p>

	11	È stato chiesto di chiarire se, nella Premessa del documento di consultazione sulla segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali, le espressioni “intermediari vigilati” e “soggetti vigilati” siano da considerarsi sinonimi.	Chiarimento	Si conferma che le due espressioni sono da considerarsi sinonimi.
<b>Capitolo 1 – Istruzioni, Sezione I – Disposizioni di carattere generale, 3. Frequenza, termini e modalità di invio</b>	12	E’ stato chiesto di posticipare il termine di invio delle segnalazioni relative agli accordi di esternalizzazione, a regime, dal 31 marzo (previsto nel documento di consultazione) al 30 aprile o al 31 maggio, per consentire agli intermediari soggetti all’obbligo di rilevazione di tener conto delle risultanze dell’attività svolta dalle funzioni aziendali di controllo, con particolare riferimento al monitoraggio delle funzioni esternalizzate e agli esiti delle valutazioni effettuate dagli organi di governo e controllo.	Sì	Al fine di consentire agli intermediari di disporre di tutte le informazioni necessarie per il corretto invio delle segnalazioni relative agli accordi di esternalizzazione, il termine di invio della segnalazione, a regime, è posticipato dal 31 marzo al 30 aprile. Non è invece possibile accogliere la richiesta di fissare il termine al 31 maggio perché questo termine risulterebbe non coerente con le tempistiche previste per le attività di vigilanza. Le Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione sono modificate nel senso indicato.
<b>Formato delle segnalazioni</b>	13	È stato chiesto di fornire gli schemi di definizione (formato XSD) per l’invio del flusso informativo e anche esempi di file XML compilati, in tempo utile per il primo invio della segnalazione (5 mesi prima o in occasione della pubblicazione degli esiti della consultazione).	Sì	Il formato XML per la trasmissione delle segnalazioni seguirà lo standard della Banca d’Italia già adottato per altre rilevazioni (Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica per il formato XML). Le specifiche tecniche per la compilazione del file XML conforme alla versione finale degli schemi segnaletici in materia di esternalizzazione saranno fornite successivamente alla pubblicazione dello schema di segnalazione. In linea con le vigenti prassi nazionali ed europee, in sede di prima applicazione il termine per l’invio della segnalazione è fissato non prima di <b>6 mesi</b> dalla pubblicazione dello schema per la segnalazione in materia di esternalizzazione e delle relative istruzioni, per dare agli intermediari il tempo necessario per l’adeguamento alle nuove regole.
	14	È stato chiesto di introdurre nello schema di segnalazione uno o più campi a risposta libera per consentire agli enti segnalanti di fornire ulteriori precisazioni.	Sì	Lo schema e le Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione sono modificati nel senso indicato. È ora previsto un campo “note” con testo libero nella Voce 1000 – Informazioni sul contratto di esternalizzazione.

<p><b>Capitolo 1 – Istruzioni, Sezione 1 – Disposizioni di carattere generale, 5. Individuazione e attribuzione del codice Anagrafe Soggetti (codice AS)</b></p>	<p><b>15</b></p>	<p>È stato chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chiarire le modalità per reperire o, se del caso, assegnare il codice Anagrafe Soggetti (codice AS);</li> <li>- confermare se sia possibile non indicare il codice AS per i fornitori non finanziari.</li> </ul> <p>È stato inoltre fatto presente che il codice AS non è richiesto nella rilevazione della BCE.</p>	<p>Chiarimento/No</p>	<p>L’Allegato 2 delle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione, pubblicato sul sito web della Banca d’Italia, illustra in modo dettagliato le procedure per recuperare il codice AS di tutti i soggetti finanziari e non finanziari – ivi inclusi i fornitori di servizi – presenti in Anagrafe Soggetti.</p> <p>Qualora questi soggetti non siano già censiti nell’Archivio Anagrafe Soggetti, sono fornite indicazioni puntuali per richiederne il censimento.</p> <p>Si conferma pertanto che il codice AS deve essere sempre fornito, anche con riferimento ai fornitori non finanziari. Questa informazione è necessaria per individuare correttamente e univocamente i fornitori di servizi, al fine di una visione completa e chiara del fenomeno dell’esternalizzazione e dell’eventuale concentrazione dei servizi prestati.</p>
	<p><b>16</b></p>	<p>Per ridurre gli oneri segnaletici e amministrativi degli intermediari, è stato chiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se è sufficiente segnalare soltanto il codice LEI (<i>legal entity identifier</i>) in luogo del codice Anagrafe Soggetti (codice AS) al fine di identificare i soggetti terzi, persone giuridiche, segnalati;</li> <li>- di limitare l'uso del codice AS solo per l'identificazione delle persone fisiche, ovvero dei soggetti per cui non è previsto l'uso del codice LEI.</li> </ul> <p>Al riguardo, è stato rappresentato che il codice AS non è uno standard internazionale e richiede pertanto un censimento specifico, per il soggetto segnalante, laddove il soggetto terzo non sia già presente nell’Archivio Anagrafe Soggetti (come potrebbe essere per alcuni fornitori esteri) e che anche la BCE, ai fini della propria rilevazione in materia di <i>outsourcing</i>, richiede soltanto il codice LEI.</p>	<p>No</p>	<p>Il codice AS deve essere sempre fornito, anche con riferimento ai fornitori nazionali ed esteri già in possesso di un codice LEI. Questa informazione è necessaria per individuare correttamente e univocamente i fornitori di servizi, al fine di una visione completa e chiara del fenomeno dell’esternalizzazione e dell’eventuale concentrazione dei servizi prestati.</p> <p>Il livello di diffusione del codice AS è a livello nazionale di gran lunga maggiore rispetto a quello del codice LEI, che al momento identifica un numero ristretto di imprese italiane ed estere.</p> <p>Il codice Anagrafe Soggetti (codice AS) può essere richiesto gratuitamente dagli intermediari per identificare qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica e garantisce la copertura per tutti i soggetti segnalati.</p> <p>L’Archivio Anagrafe Soggetti consente di reperire</p>

				<p>agevolmente il codice AS qualora il soggetto sia censito e anche in possesso di un codice LEI. Al riguardo, l'Allegato 2 delle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione illustra in modo dettagliato le procedure per recuperare il codice AS di tutti i soggetti finanziari e non finanziari – ivi inclusi i fornitori di servizi – presenti in Anagrafe Soggetti.</p> <p>In ogni caso, l'onere della ricerca e del censimento nell'Archivio Anagrafe Soggetti sarebbe comunque limitato alla fase di avvio della rilevazione e ai casi di contratti con nuovi fornitori di servizi non già censiti. Pertanto, i benefici derivanti dall'adozione del Codice AS superano di gran lunga gli oneri previsti in capo agli intermediari.</p> <p>Di questo aspetto si è tenuto conto nella fissazione di un congruo periodo transitorio in sede di prima applicazione degli obblighi segnaletici.</p>
	17	Con riferimento alla segnalazione del fornitore "alternativo", è stata chiesta la possibilità di non fornire il codice Anagrafe Soggetti (codice AS) di tale fornitore, perché troppo oneroso, ma soltanto le informazioni pubblicamente reperibili (quali, ad es., il codice fiscale o la partita IVA).	Si	Al fine di andare incontro alle esigenze rappresentate dall'industria, lo schema e le Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione sono modificate nel senso indicato.
<b>Capitolo 1 – Istruzioni, Sezione II – Istruzioni per la compilazione dei flussi segnaletici</b>	18	<p>È stato chiesto di rendere il tracciato della segnalazione della Banca d'Italia coerente e allineato con quanto richiesto nell'ambito della rilevazione BCE, tenuto conto che entrambi gli schemi di <i>reporting</i> sono compilati sulla base delle informazioni contenute nel registro dei contratti di esternalizzazione tenuto dagli intermediari e che le codifiche dei campi di tale registro sono necessariamente impostate in modo univoco.</p> <p>In particolare, è stato chiesto di uniformare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i campi data, che nella rilevazione BCE sono espressi con la codifica GGMMAAAA mentre nella segnalazione della Banca d'Italia con la codifica AAAAMMGG;</li> <li>- i campi "motivazioni delle FEI", che nella segnalazione della Banca d'Italia sono espresse in modo più sintetico rispetto alla rilevazione della BCE;</li> </ul>	No/Chiarimento	<p>Il formato indicato per la segnalazione in materia di esternalizzazione e le relative codifiche indicano soltanto le modalità tecniche per lo scambio di dati e non intendono assolutamente imporre uno standard per la tenuta del registro. La scelta dell'architettura e del formato del registro degli accordi di esternalizzazione rientra infatti nella piena autonomia dell'intermediario, nel rispetto delle indicazioni fornite nelle disposizioni di vigilanza applicabili.</p> <p>La codifica della data (AAAAMMGG) della segnalazione della Banca d'Italia è diversa da quella della rilevazione della BCE per ragioni di coerenza con la struttura generale delle segnalazioni e del <i>reporting</i> di vigilanza della Banca d'Italia e pertanto la richiesta di modifica non può essere accolta.</p> <p>Per quanto riguarda i campi "motivazioni delle FEI", si conferma la scelta di prevedere campi a risposta chiusa che</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- i campi “risultati del <i>risk assessment</i>”, che nella rilevazione della BCE prevedono un campo testuale editabile (max 300 caratteri) mentre nella segnalazione della Banca d’Italia campi a risposta chiusa (rischio basso / rischio medio / rischio alto);</li> </ul>		<p>sono in larga parte analoghi rispetto a quelli della rilevazione BCE, ma più sintetici. Il minor livello di dettaglio dipende dal fatto che la segnalazione della Banca d’Italia è rivolta a diverse categorie di intermediari (anche non destinatari degli Orientamenti dell’EBA in materia di esternalizzazione, cui il wording della rilevazione BCE si ispira); in quanto tale, le motivazioni a FEI (o FOI) devono tenere conto delle formulazioni presenti nelle diverse disposizioni europee e nazionali applicabili a tali categorie di intermediari.</p> <p>Con riferimento infine al campo “risultati del <i>risk assessment</i>”, si conferma la scelta di prevedere risposte chiuse (rischio basso / medio / alto) anziché un campo in formato testo libero in cui riportare una sintesi dei risultati del <i>risk assessment</i>, come previsto nella rilevazione BCE, perché si ritiene che questa scelta sia meno onerosa per l’intermediario segnalante e più agevole in sede di analisi delle risposte.</p> <p>Non sono pertanto accolte accogliere le richieste di modifica dei campi “motivazioni delle FEI” e “risultati del <i>risk assessment</i>”.</p>
<p><b>Capitolo 1 – Istruzioni, Sezione II – Istruzioni per la compilazione dei flussi segnaletici,</b></p> <p><b>1. Informazioni sul contratto di esternalizzazione</b></p> <p><b>VOCE 1000</b></p> <p><b>Costo annuo stimato</b></p>	19	<p>Con riferimento alle <b>informazioni sul contratto di esternalizzazione (Voce 1000)</b>, è stato chiesto di chiarire se il valore da indicare per il “<b>Costo annuo stimato</b>”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) deve essere comprensivo di IVA, se prevista;</li> <li>ii) corrisponde alla stima indicata sul registro dei contratti di esternalizzazione oppure il costo effettivamente sostenuto nel periodo di osservazione, tenuto conto che gli Orientamenti dell’EBA in materia di esternalizzazione prevedono che nel registro sia indicata, per ogni esternalizzazione, una stima del costo finanziario annuo;</li> <li>iii) deve essere inteso per competenza;</li> <li>iv) è riferito soltanto alle attività esternalizzate qualora il contratto preveda anche attività che non ricadono nella qualifica di esternalizzazione.</li> </ul>	Chiarimento/Sì	<p>L’informazione relativa al costo è stata modificata.</p> <p>Nella segnalazione deve essere indicato il costo annuo per la prestazione dei servizi esternalizzati, depurato dall’IVA, di competenza dell’anno di riferimento.</p> <p>Qualora il contratto sia stato attivato nel corso dell’anno di riferimento, occorre segnalare l’importo stimato per l’intero anno (anche se la prestazione effettiva ha riguardato soltanto una parte dell’anno).</p> <p>Inoltre, nel caso in cui il contratto preveda anche lo svolgimento di attività diverse dai servizi esternalizzati oggetto della segnalazione, andrà indicato il costo annuo stimato riferibile alle sole attività esternalizzate.</p>

<b>Sub-servicing</b>	<p><b>20</b> Con riferimento alle <b>informazioni sul contratto di esternalizzazione (Voce 1000)</b>, per quanto riguarda i casi di esternalizzazione del servizio di <i>sub-servicing</i> nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, è stato chiesto di precisare se il campo "costo annuo stimato" non debba essere compilato perché il costo complessivo dell'esternalizzazione ai <i>sub-servicer</i> non è sostenuto dall'intermediario che opera come <i>master servicer</i>, ma è direttamente a carico del veicolo di cartolarizzazione in quanto l'attività è svolta nell'interesse dell'SPV.</p>	No/Chiarimento	<p>Si chiarisce che l'intermediario che opera come <i>master servicer</i> in un'operazione di cartolarizzazione deve in ogni caso segnalare il costo del contratto con il quale ha esternalizzato attività ai <i>sub-servicer</i> perché questa informazione consente di valutare la rilevanza, anche in termini di costi, del servizio fornito. Non rileva ai fini in esame la circostanza che il costo sia sostenuto dall'SPV (di norma tutti i costi della cartolarizzazione gravano in ultima istanza sulla SPV). Peraltro, tale impostazione è coerente con la scelta di considerare il servizio come una esternalizzazione da parte del <i>master servicer</i>.</p>
<b>Esternalizzazioni infragruppo</b>	<p><b>21</b> Con riferimento alle <b>informazioni sul contratto di esternalizzazione (Voce 1000)</b>, è stato richiesto di chiarire se, ai fini dell'identificazione delle esternalizzazioni infragruppo, occorre considerare il perimetro di consolidamento contabile oppure quello prudenziale.</p>	Chiarimento	<p>Ai fini della presente segnalazione, si considera infragruppo l'accordo tra un intermediario e un fornitore di servizi che appartengono al medesimo gruppo. A tal fine si considerano il perimetro di consolidamento contabile oppure quello prudenziale, in coerenza con quanto previsto per la rilevazione della BCE.</p>
	<p><b>22</b> Con riferimento alle <b>informazioni sul contratto di esternalizzazione (Voce 1000)</b>, è stato chiesto di chiarire se, qualora il fornitore di servizi (infragruppo) sub-esternalizzi a sua volta tutte le attività a un subfornitore di servizi esterno al gruppo, occorre considerare esclusivamente le attività incluse nel contratto dell'intermediario segnalante oppure anche le attività che altre società del gruppo hanno esternalizzato al fornitore stesso?</p>	Chiarimento	<p>Lo schema di segnalazione in materia di esternalizzazione considera i singoli contratti di esternalizzazione di ciascun intermediario utilizzatore. Nel caso di specie, andranno segnalate: i) le attività esternalizzate dall'intermediario utilizzatore (o dagli intermediari utilizzatori, se più di uno) del contratto, incluse nel contratto di esternalizzazione con il fornitore di servizi infragruppo; ii) come "fornitore di servizi", il fornitore di servizi infragruppo che a sua volta subesternalizza tutte le attività incluse nel contratto a un subfornitore esterno al gruppo; iii) soltanto nel caso di esternalizzazione di FEI/FOI, come "subfornitore" o "subfornitori", il subfornitore terzo esterno (o i subfornitori terzi esterni) al gruppo a cui il fornitore di servizi infragruppo ha esternalizzato tutte le attività contemplate nel contratto di esternalizzazione.</p> <p>Si rammenta inoltre che, in linea con quanto previsto nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione (Cap. 1, Sez. II), nel caso in cui il fornitore di servizi infragruppo subesternalizzi a sua volta tutte le attività</p>

			contemplate nel contratto a un subfornitore di servizi esterno al gruppo o all'IPS, il contratto non va considerato come infragruppo. Pertanto nel campo "Esternalizzazione infragruppo" nella Voce 1000, Sottovoce 00 "Informazioni sul contratto", andrà segnalato il valore "No".
<b>Data ultima valutazione a FEI</b>	<b>23</b>	Con riferimento alle <b>informazioni sul contratto di esternalizzazione (Voce 1000)</b> , è stato chiesto se è corretto che l'attributo " <b>Data ultima valutazione a FEI</b> " (funzione essenziale o importante) debba contenere la data di inserimento del contratto nel registro delle esternalizzazioni, anziché la data più recente nella quale è stata effettuata la valutazione della essenzialità o importanza della funzione esternalizzata.	Sì/Chiarimento Gli intermediari a cui si applicano gli Orientamenti dell'EBA in materia di outsourcing, par. 100 (e, limitatamente al cloud, gli Orientamenti dell'ESMA sull'esternalizzazione a fornitori cloud, par.15) sono tenuti a rivalutare se l'attività esternalizzata (e l'attività esternalizzata a fornitori cloud) debba essere classificata o meno come FEI; questi intermediari sono tenuti a segnalare la data dell'ultima valutazione a FEI dell'attività esternalizzata. Gli intermediari ai quali invece i citati set di Orientamenti non si applicano sono tenuti a segnalare la data in cui l'attività è stata classificata come funzione essenziale o importante; qualora la classificazione sia stata rivalutata, va indicata la data della valutazione più recente.
<b>Valutazione di conformità</b>	<b>24</b>	Con riferimento alle <b>informazioni sul contratto di esternalizzazione (Voce 1000)</b> , è stato chiesto di chiarire: - cosa si intenda per " <b>valutazione di conformità</b> " del contratto e quali elementi debbano essere considerati ai fini di tale valutazione, tenuto conto del fatto che il contratto, pena la sua invalidità, deve – già al momento della sua conclusione – non contravvenire a leggi, regolamenti, disposizioni europee; - quale "valutazione di conformità" debba essere indicata per i contratti di esternalizzazione relativi all'attività di <i>sub-servicing</i> nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, considerato che per questi contratti la valutazione di conformità del contratto di esternalizzazione dell'attività di <i>sub-servicing</i> è effettuata in due momenti: nel primo, l'intermediario che esternalizza approva le linee guida contrattuali a cui ci si dovrà attenere per la sottoscrizione dei contratti di <i>sub-servicing</i> nelle singole cartolarizzazioni in cui esso opera <i>master servicer</i> ; successivamente, ogni qualvolta	Chiarimento Per quanto riguarda l'attributo "valutazione di conformità" del contratto di esternalizzazione, si ritiene che: - fermo restando che il contratto di esternalizzazione deve essere conforme alle norme applicabili nel momento in cui è concluso, l'intermediario che esternalizza deve comunque verificarne periodicamente la conformità e, in particolar modo, qualora siano intervenuti cambiamenti (ad esempio, modifiche normative o richieste dell'autorità di vigilanza o ancora modifiche organizzative di rilievo che incidono sul contratto) che potrebbero rendere i contratti di esternalizzazione esistenti non più conformi; - con riferimento al caso riportato in cui l'intermediario approva, a monte, proprie linee guida cui attenersi nella stipula dei futuri contratti di <i>sub-servicing</i> , la valutazione di conformità a cui fare riferimento è quella dei singoli contratti di <i>sub-servicing</i> che vengono man mano in essere.

		sia realizzata una nuova cartolarizzazione, gli uffici incaricati effettuano la verifica di conformità dei singoli contratti di <i>sub-servicing</i> mediante apposite <i>check list</i> .		
<b>Codice contratto</b>	<b>25</b>	Con riferimento alle <b>informazioni sul contratto di esternalizzazione (Voce 1000)</b> , è stato chiesto di chiarire se, nel caso in cui il contratto di esternalizzazione con uno stesso fornitore abbia a oggetto più servizi forniti, debba essere indicato il medesimo “ <b>codice contratto</b> ”.	Si	La segnalazione della Banca d'Italia censisce i contratti di esternalizzazione. Per ciascun contratto deve essere individuato un codice identificativo univoco – diverso da quello degli altri contratti di esternalizzazione (anche se stipulati con uno stesso fornitore) e <b>uguale per lo stesso contratto segnalato in rilevazioni successive</b> – anche nell'ipotesi in cui tale contratto disciplini la prestazione di più servizi.
<b>Capitolo 1 – Istruzioni, Sezione II – Istruzioni per la compilazione dei flussi segnaletici,</b>  <b>2. Informazioni sul firmatario del contratto</b> <b>VOCE 1010</b>	<b>26</b>	Con riferimento alle <b>informazioni sul firmatario del contratto (Voce 1010)</b> , per i contratti di esternalizzazione relativi a operazioni di cartolarizzazione è stato suggerito di modificare lo schema della segnalazione per prevedere il caso in cui il soggetto “firmatario del contratto” diverso dall’“utilizzatore del contratto” sia il veicolo di cartolarizzazione, stante la particolare struttura contrattuale prevista per l’esternalizzazione dell’incarico di <i>sub-servicing</i> , dove la società veicolo è parte del contratto in quanto destinataria in ultima istanza dei servizi erogati.	Si/chiarimento	Con riferimento al caso in esame, non si ritiene necessario modificare lo schema della segnalazione. In particolare, se firmatari del contratto sono sia il <i>master servicer</i> (in quanto soggetto che ha esternalizzato) sia l’SPV (in quanto soggetto nel cui favore, in ultima istanza, la prestazione contrattuale è resa), il <i>master service</i> sarà indicato sia come “firmatario del contratto” sia come “utilizzatore del contratto” nel senso di intermediario vigilato che esternalizza una propria funzione nell’ambito del contratto (cfr. Istruzioni - descrizione della voce 1010 Firmatario del contratto e della voce 1020 Utilizzatore del contratto); tale impostazione è coerente con la scelta di considerare il servizio come una esternalizzazione da parte del <i>master servicer</i> , indipendentemente dalla circostanza, connaturata all’operatività delle cartolarizzazioni, che in ultima istanza la prestazione è resa in favore dell’SPV.
<b>Capitolo 1 – Istruzioni, Sezione II – Istruzioni per la compilazione dei flussi segnaletici,</b>  <b>3. Informazioni sull’utilizzatore o sugli utilizzatori del contratto</b> <b>VOCE 1020</b>	<b>27</b>	Con riferimento alle informazioni sull’utilizzatore o sugli utilizzatori del contratto ( <b>Voce 1020</b> ), è stato chiesto se nel caso di operazioni di cartolarizzazione, nel campo “utilizzatore del contratto” debba essere segnalato il <i>servicer</i> oppure la società veicolo di cartolarizzazione oppure entrambi.	Chiarimento	Si chiarisce che nel campo utilizzatore del contratto deve essere segnalato il <i>master servicer</i> (cioè l’intermediario vigilato che esternalizza una propria funzione nell’ambito del contratto). In base alla tipologia di servizio esternalizzato (es. attività di recupero, attività di riscossione, ecc.) sarà sottinteso – e non servirà indicare – che il destinatario dei servizi erogati è in ultima istanza l’SPV.

<p><b>Capitolo 1 – Istruzioni, Sezione II – Istruzioni per la compilazione dei flussi segnaletici,</b></p> <p><b>4. Informazioni sulla tipologia di attività esternalizzata VOCE 1030</b></p> <p><b>Categoria funzione esternalizzata</b></p>	<p><b>28</b></p>	<p>Con riferimento alle <b>informazioni sulla tipologia di attività esternalizzata (Voce 1030)</b>, è stato chiesto di consentire la possibilità di segnalare più valori nel campo “<b>categoria funzione esternalizzata</b>”, posto che a un singolo contratto di esternalizzazione possono essere ricondotte più categorie di servizi.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>Lo schema di segnalazione consente l’inserimento di più valori nel campo “categoria funzione esternalizzata”. Questa possibilità è stata chiarita nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione.</p>
	<p><b>29</b></p>	<p>Con riferimento alle <b>informazioni sulla tipologia di attività esternalizzata (Voce 1030)</b>, per quanto riguarda i contratti di esternalizzazione relativi alle attività di <i>sub-servicing</i> nelle operazioni di cartolarizzazione, è stato chiesto di chiarire se le attività esternalizzate afferenti al ruolo di <i>sub-servicer</i> debbano essere segnalate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indicando nel campo “categoria funzione esternalizzata” la categoria “Credito e cartolarizzazione: altro” e poi inserendo “sub-servicer” nel campo a testo libero “descrizione funzione esternalizzata); oppure</li> <li>- indicando nel campo “categoria funzione esternalizzata” la categoria “Credito e cartolarizzazione: Incasso” oppure “Credito e cartolarizzazioni: recupero crediti”.</li> </ul>	<p>Chiarimento</p>	<p>Nel campo “categoria funzione esternalizzata” deve essere indicata la categoria (o le categorie) di cui all’Allegato 1 “Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione” delle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione relativa al contenuto del contratto di esternalizzazione.</p> <p>Alla luce dei chiarimenti richiesti, con riferimento alle esternalizzazioni di attività specificamente connesse alle operazioni di cartolarizzazione, il quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione (Allegato 1) è stato modificato con l’inserimento di una apposita categoria “Cartolarizzazioni”, contenente le sottocategorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “sub-servicing – incasso crediti” (attività di mero incasso per adempimento spontaneo da parte del debitore nei cui confronti non viene svolta attività di recupero),</li> <li>- “sub-servicing – recupero crediti” (attività stragiudiziale o giudiziale per il recupero dei crediti in assenza di adempimento spontaneo del debitore) e</li> <li>- “sub-servicing – altro” (residuale, es. servizi amministrativi, societari, ecc.).</li> </ul> <p>Si rammenta che nel campo “categoria funzione esternalizzata” è possibile segnalare più valori, qualora il contratto di esternalizzazione includa attività diverse.</p>
<p><b>Capitolo 1 – Istruzioni, Sezione II – Istruzioni per la compilazione dei flussi segnaletici,</b></p> <p><b>5. Informazioni sul fornitore (VOCE 1040)</b></p>	<p><b>30</b></p>	<p>Con riferimento alle <b>informazioni sul fornitore (Voce 1040, Sottovoce 02)</b>, per quanto riguarda il campo “<b>Natura dati memorizzati nel cloud</b>” è stato chiesto di chiarire quali informazioni devono essere segnalate (ad esempio, “dati personali sensibili”, “dati sensibili” ai sensi della PSD2, oppure fattispecie diverse).</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>Tenuto conto della difficoltà di fornire una tassonomia esaustiva sulla “natura” dei dati memorizzati nel cloud, si ritiene opportuno mantenere il campo in formato testo libero, in coerenza con quanto previsto per la rilevazione della BCE.</p> <p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione la Sottovoce 02 “Informazioni sul</p>

<p><b>Sottovoce 02 Informazioni sul fornitore</b></p>				<p>fornitore” è riclassificata come Sottovoce 04.</p>
<p><b>Sottovoce 06 Paese erogazione servizi</b></p>	<p><b>31</b></p>	<p>Con riferimento alle <b>informazioni sul fornitore (Voce 1040)</b>, alla <b>sottovoce 06 “Paese erogazione servizi”</b> che indica il paese dal quale il fornitore di servizi eroga i servizi esternalizzati, è stato chiesto come debba essere alimentato il campo “Paese” nel caso di servizi automatici gestiti su infrastrutture cloud, posto che l’infrastruttura di appoggio può variare continuamente.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>Per i servizi forniti su infrastruttura <i>cloud</i> è sempre possibile individuare il luogo o i luoghi in cui sono insediati i <i>data centre</i> del fornitore di servizi <i>cloud</i> dai quali i servizi sono erogati. Questi luoghi possono tipicamente essere scelti tra più siti e possono variare nel tempo. Al riguardo, gli intermediari che si avvalgono di fornitori di servizi <i>cloud</i> sono tenuti a concordare con il fornitore – e quindi a conoscere – i luoghi in cui i servizi sono erogati e le loro possibili variazioni nel tempo.</p> <p>Pertanto, nel campo “Paese erogazione servizi” andrà indicato il paese o i paesi delle infrastrutture cloud in cui possono essere erogati i servizi cui il contratto di esternalizzazione.</p> <p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione la Sottovoce 06 “Paese erogazione servizi” è riclassificata come Sottovoce 12.</p>
<p><b>Sottovoce 08 Cloud service model</b></p> <p><b>Sottovoce 10 Cloud deployment model</b></p> <p><b>Sottovoce 12 Fornitore cloud (Provider cloud)</b></p>	<p><b>32</b></p>	<p>Con riferimento alle <b>informazioni sul fornitore (Voce 1040)</b>, per le <b>Sottovoci 08 “Cloud service model”, 10 “Cloud deployment model” e 12 “Fornitore cloud”</b>, è stato chiesto di tenere in considerazione che gli intermediari, soprattutto nella fase iniziale di applicazione della segnalazione, possono avere difficoltà – o essere addirittura impossibilitati, in alcuni casi – a reperire le informazioni richieste sui fornitori cloud e sul modello di servizio o di deployment del cloud, tenuto anche conto – ove pertinente – della recente applicazione degli Orientamenti dell’ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori cloud (1).</p> <p>(1) Gli Orientamenti, applicabili dal 31 luglio 2021, prevedono un periodo transitorio per l’adeguamento dei contratti già esistenti fino al 31 dicembre 2022.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>L’esternalizzazione a <i>service provider</i> che, a loro volta, si avvalgono di <i>provider cloud</i> per l’erogazione dei servizi esternalizzati accresce i rischi per gli intermediari derivanti dal ricorso all’<i>outsourcing</i>.</p> <p>Per tale ragione, in linea con quanto previsto dagli Orientamenti dell’EBA in materia di esternalizzazione e dagli Orientamenti dell’ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori cloud, per gli ambiti di relativa applicazione, si ritiene che gli intermediari debbano conoscere i provider cloud a cui si rivolgono i propri fornitori di servizi, qualora il fornitore di servizi (o eventuali subfornitori) si avvalgano dei servizi cloud di tali provider per l’erogazione dei servizi esternalizzati.</p> <p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione le Sottovoci 08 “Cloud service model” e 10 “Cloud deployment model” della Voce 1040 sono riclassificate come Sottovoci 16 e 20. La Sottovoce 12</p>

			“Fornitore cloud” della Voce 1040, ridenominata “ <i>Provider cloud</i> ”, è riclassificata come Sottovoce 24.
33	<p>Con riferimento alle <b>informazioni sul fornitore (Voce 1040), Sottovoce 08 “Cloud service model”</b>, è stato chiesto di chiarire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il significato dell’espressione “funzione esternalizzata basata su cloud”;</li> <li>- se nelle “funzioni esternalizzate basate sul cloud” rientrino esclusivamente le attività e/o funzioni connesse all’utilizzo del sistema informativo e non anche altre tipologie di attività esternalizzate (quali, ad esempio, quelle relative al servizio di <i>sub-servicing</i> nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, qualora il soggetto che svolge il ruolo di <i>sub-servicer</i> si avvalga di soluzioni cloud per l’erogazione dei servizi esternalizzati).</li> </ul>	Chiarimento	<p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione la Sottovoce 08 “Cloud service model” è stata riclassificata come Sottovoce 16.</p> <p>Si forniscono i seguenti chiarimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l’esternalizzazione è “basata sul cloud” “se il fornitore si avvale su base continuativa di servizi cloud offerti da terze parti, anche qualora queste ultime non siano menzionate nel contratto di esternalizzazione oggetto di segnalazione” (cfr. Cap. 1, Sez. II, par. 5, Voce 1040, Sottovoce 16, delle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione). Per maggiore chiarezza, nelle citate Istruzioni è stata inserita una definizione di “funzione esternalizzata basata su cloud” (1).</li> <li>- si precisa che tra le “funzioni esternalizzate basate sul cloud” sono incluse tutte le tipologie di attività esternalizzate svolte dal <i>sub-servicer</i> in un’operazione di cartolarizzazione (e non esclusivamente quelle connesse all’utilizzo del sistema informativo) qualora ci si avvalga di soluzioni cloud per l’erogazione dei servizi esternalizzati.</li> </ul> <p>(1) Per “funzione esternalizzata basata sul cloud” si intende la funzione esternalizzata che consiste nella fornitura di servizi di cloud computing o che il fornitore o il subfornitore di servizi offrono ricorrendo a servizi di cloud computing erogati da essi stessi o da provider cloud, anche qualora questi ultimi non siano menzionati nel contratto di esternalizzazione.</p>
34	È stato chiesto se alla <b>Voce 1040 (Informazioni sul fornitore), Sottovoce 12 “Fornitore cloud”</b> debbano essere segnalati i soggetti terzi che forniscono servizi cloud esclusivamente nell’ipotesi in cui l’intermediario vigilato esternalizzi a un fornitore un determinato servizio e quest’ultimo si avvalga per la sua erogazione di un’applicazione propria (o fornita da un terzo soggetto) ospitata nel cloud di un ulteriore soggetto	Sì/Chiarimento	<p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione la Sottovoce 12 “Fornitore cloud” della Voce 1040, ridenominata “<i>Provider cloud</i>”, è riclassificata come Sottovoce 24.</p> <p>La fattispecie descritta nella richiesta rappresenta soltanto uno dei casi possibili che devono essere segnalati nella voce “<i>Provider cloud</i>”.</p>

	terzo, che è quello da identificare come “fornitore cloud”.		<p>Gli intermediari sono tenuti a tracciare il flusso dei propri dati per delimitarne e controllarne la diffusione, conoscerne la localizzazione in qualsiasi tipo di configurazione del sistema informativo che preveda il coinvolgimento di uno o più <i>provider cloud</i> che, pur essendo parte della <i>supply chain</i>, potrebbe non essere previsto nel contratto di esternalizzazione.</p> <p>Gli intermediari devono pertanto individuare e segnalare i <i>provider cloud</i> i cui sistemi cloud ospitano i dati dell’intermediario nella Voce 1040, Sottovoce 24.</p>	
35	<p>Con riferimento alle <b>informazioni sul fornitore (Voce 1040)</b>, è stato chiesto di eliminare la <b>Sottovoce 12 “Fornitore cloud”</b> dalla segnalazione perché l’informazione riguarda aspetti che possono esulare dalla disciplina in materia di esternalizzazione o non attengono strettamente al contratto di <i>outsourcing</i> tra l’intermediario e il proprio fornitore.</p> <p>Al riguardo, è stato anche proposto di valutare la possibilità che l’autorità di vigilanza richieda queste informazioni direttamente ai fornitori di servizi ICT per il settore finanziario oppure, in alternativa, di restringere il perimetro delle informazioni richieste.</p>	No	<p>L’esternalizzazione a <i>service provider</i> che, a loro volta, si avvalgono di tecnologie ad alto contenuto innovativo (come nel caso dei servizi cloud) accresce i rischi derivanti dall’<i>outsourcing</i>. Per assicurare un adeguato monitoraggio e presidio di tali rischi e delle <i>supply chain</i>, in linea con quanto previsto dagli Orientamenti dell’EBA in materia di esternalizzazione e dagli Orientamenti dell’ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud per gli ambiti di relativa applicazione, si ritiene che gli intermediari siano tenuti a conoscere i <i>provider cloud</i> a cui si rivolgono i propri fornitori di servizi anche qualora il coinvolgimento di tali <i>provider</i> non sia espressamente previsto nel contratto di esternalizzazione (cfr. risposta a commento n. 34, <i>supra</i>).</p> <p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione la Sottovoce 12 “Fornitore cloud” della Voce 1040, ridenominata “<i>Provider cloud</i>”, è riclassificata come Sottovoce 24.</p>	
<p><b>Capitolo 1 – Istruzioni, Sezione II – Istruzioni per la compilazione dei flussi segnalatici,</b></p> <p><b>6. Informazioni sulle funzioni essenziali o importanti (FEI) (VOCE 1050)</b></p>	36	<p>Con riferimento alle <b>informazioni sulle FEI (Voce 1050, Sottovoce 02)</b>, è stato chiesto se nel campo “<b>Data ultima valutazione rischi</b>” possa essere inserita la valutazione effettuata in ambito ICAAP per esaminare il grado di rilevanza dell’esposizione ai rischi connessi all’<i>outsourcing</i> nelle loro molteplici manifestazioni (<i>in primis</i> operativi, legali e reputazionali) qualora non sia effettuata una valutazione <i>ad hoc</i> dell’esternalizzazione in esame da parte della funzione di controllo dei rischi (<i>risk management</i>).</p>	Chiarimento	<p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione la Sottovoce 02 “Informazione sulla FEI” della Voce 1050 è riclassificata come Sottovoce 04.</p> <p>Si ritiene che l’intermediario debba segnalare la data dell’ultima valutazione dei rischi effettuata con riferimento all’esternalizzazione in esame, indipendentemente dal fatto che la valutazione sia stata effettuata in sede di ICAAP oppure nell’ambito di un altro processo di valutazione dei rischi.</p>

<p><b>Sottovoce 02 Informazioni sulla FEI</b></p> <p><b>Data ultima valutazione rischi</b></p>			<p>La data della valutazione annuale svolta in ambito ICAAP può essere indicata qualora essa sia stata condotta con specifico riferimento al contratto di esternalizzazione in esame e non rappresenti una valutazione generica dei rischi connessi al complesso delle attività in <i>outsourcing</i>.</p> <p>Si precisa, inoltre, che nel processo di valutazione dei rischi dell'esternalizzazione devono essere identificati, gestiti, valutati e monitorati tutti i rischi derivanti dal contratto di <i>outsourcing</i>, non soltanto quelli operativi, legali, reputazionali.</p>
<p><b>Esito valutazione rischi</b></p>	<p><b>37</b> Con riferimento alle <b>informazioni sulle FEI (Voce 1050, Sottovoce 02)</b>, per quanto riguarda il campo <b>“Esito valutazione rischi”</b> è stato chiesto di chiarire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) se il giudizio (alto/medio/basso) si riferisce a quello espresso nella fase di analisi preliminare del contratto (prima della sua sottoscrizione) oppure nel processo di monitoraggio nel continuo;</li> <li>ii) se è possibile valorizzare il campo con un codice residuale qualora non sia stata condotta alcuna valutazione dei rischi, considerato che questa possibilità è prevista nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione ma che nell'Allegato 2 (Quadro sinottico dei valori ammessi) per il campo “Esito valutazione rischi” è previsto “Nessun codice residuale”.</li> </ul>	<p>Chiarimento</p>	<p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione la Sottovoce 02 “Informazioni sulla FEI” della Voce 1050 è riclassificata come Sottovoce 04.</p> <p>Agli intermediari è richiesto di indicare l'esito della valutazione dei rischi condotta con riferimento allo specifico accordo di esternalizzazione. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) il giudizio di rischio indicato nella segnalazione dovrebbe riferirsi alla più recente valutazione dei rischi condotta nell'ambito del processo di monitoraggio dei rischi nel continuo; ove essa coincida con l'esito della valutazione espressa nella fase di analisi preliminare del contratto, andrà indicata quest'ultima. Al riguardo, nel campo “data ultima valutazione rischi” andrà segnalata la data in cui è stata effettuata la valutazione dei rischi;</li> <li>ii) tenuto conto che gli intermediari sono tenuti in ogni caso a effettuare una valutazione dei rischi derivanti dal ricorso all'esternalizzazione (e, per i gestori di fondi d'investimento, anche dal ricorso alla delega), non è previsto l'inserimento di un codice residuale. Le Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione sono pertanto modificate per assicurarne l'allineamento all'Allegato 1 “Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione”.</li> </ul>
	<p><b>38</b> Con riferimento alle <b>informazioni sulle FEI (Voce 1050, Sottovoce 02)</b>, per quanto riguarda il campo <b>“Esito</b></p>	<p>Chiarimento</p>	<p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione la Sottovoce 02 “Informazioni sulla FEI”</p>

		<p><b>valutazione rischi</b>” è stato rappresentato che l’effettuazione di valutazioni dei rischi e di verifiche di audit, come richiesto dalla segnalazione, implicano l’effettuazione di attività <i>ad hoc</i> che comportano un costo complessivo aggiuntivo direttamente proporzionale alla complessità dell’intermediario, se richieste con un orizzonte temporale annuale.</p>		<p>della Voce 1050 è riclassificata come Sottovoce 04.</p> <p>Il ricorso all’esternalizzazione espone gli intermediari a rischi, che devono essere monitorati e gestiti nel continuo. Per tale ragione nella segnalazione è previsto che gli intermediari informino l’autorità di vigilanza delle verifiche condotte sulle attività esternalizzate. Ciò premesso, si chiarisce che la segnalazione non impone obblighi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nelle discipline settoriali in materia di esternalizzazione (e delega) applicabili a ciascuna tipologia di intermediario, anche con riferimento alla periodicità delle verifiche di audit. Pertanto, le informazioni segnalate dagli intermediari saranno considerate alla luce delle disposizioni di vigilanza loro applicabili.</p> <p>Per quanto riguarda le attività che rientrano nell’ambito delle “verifiche di audit”, si veda il commento 43, <i>infra</i>.</p>
<b>Normativa applicabile</b>	39	<p>Con riferimento alle <b>informazioni sulle FEI (Voce 1050, Sottovoce 02)</b>, per quanto riguarda il campo “<b>Normativa applicabile</b>” è stato chiesto di chiarire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) se si fa riferimento alla disciplina di vigilanza o anche a quella civilistica;</li> <li>ii) come possono essere gestiti eventuali problemi di inquadramento normativo nel caso di contratti con fornitori stabiliti in altri Stati membri dell’UE o in paesi non-UE;</li> <li>iii) se è possibile valorizzare più voci, qualora si applichino contemporaneamente disposizioni normative italiane ed europee.</li> </ul>	Chiarimento	<p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione la Sottovoce 02 “Informazioni sulla FEI” della Voce 1050 è riclassificata come Sottovoce 04.</p> <p>Con riferimento al campo “Normativa applicabile” si precisa che <b>deve essere indicato l’ordinamento giuridico che disciplina lo specifico contratto di outsourcing</b>, e non le disposizioni di vigilanza (europee e/o nazionali) che regolano l’esternalizzazione, anche nel caso di contratti di esternalizzazione con fornitori di servizi stabiliti in altri Stati membri o in paesi non-UE.</p> <p>Si conferma inoltre che <b>non</b> è possibile valorizzare più voci; tuttavia, il campo “<b>Normativa applicabile</b>” è alfanumerico e consente pertanto flessibilità nella compilazione.</p>
<b>Data Ultima/Prossima Verifica di audit</b>	40	<p>Con riferimento alle <b>informazioni sulle FEI (Voce 1050, Sottovoce 02)</b>, per quanto riguarda i campi “<b>Data ultima verifica audit</b>” e “<b>Data prossima verifica audit</b>” è stato chiesto di chiarire quali attività possano essere considerate “verifiche di audit” sul fornitore di servizi e se vi rientrino anche le attività di audit condotte dall’intermediario che esternalizza e a livello di gruppo dell’intermediario che esternalizza.</p>	Sì/Chiarimento	<p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione la Sottovoce 02 “Informazioni sulla FEI” della Voce 1050 è riclassificata come Sottovoce 04.</p> <p>Si chiarisce che per “verifiche di audit” si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le verifiche di audit sul fornitore di servizi condotte dall’intermediario che esternalizza, anche qualora le verifiche siano condotte a livello di gruppo</li> </ul>

	<p>Nel caso in cui vi rientrino anche le verifiche effettuate dall'audit interno del fornitore di servizi e le certificazioni e relazioni di soggetti terzi messe a disposizione dal fornitore di servizi, in linea con quanto previsto dagli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione (par. 90-93) e dagli Orientamenti dell'ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud (par. 35-39), è stato chiesto di prevedere un campo aggiuntivo nello schema di segnalazione per indicare lo specifico tipo di verifica di audit condotta.</p>		<p>dell'intermediario;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le verifiche congiunte di audit sul fornitore di servizi condotte da un team che include, oltre all'intermediario che esternalizza, anche altri clienti dello stesso fornitore di servizi;</li> <li>- le verifiche condotte da soggetti terzi appositamente designati dall'intermediario che esternalizza.</li> </ul> <p>In linea con quanto previsto nella rilevazione della BCE sull'<i>outsourcing</i>, sono invece escluse le verifiche condotte dall'internal audit del fornitore di servizi stesso o da auditor o certificatori da esso incaricati, nonché il monitoraggio periodico o la revisione della valutazione dei rischi derivanti dall'esternalizzazione da parte dell'utilizzatore. Le date di tali verifiche/controlli non devono pertanto essere segnalate.</p> <p>Lo schema e le Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione sono stati modificati nel senso indicato.</p>
41	<p>Con riferimento alle <b>informazioni sulle FEI (Voce 1050, Sottovoce 02)</b>, per quanto riguarda i campi <b>"Data ultima verifica audit"</b> e <b>"Data prossima verifica audit"</b> è stato chiesto di integrare lo schema di segnalazione per consentire agli intermediari di specificare la portata della verifica di audit condotta – se cioè essa sia specifica, complessiva o parziale – e di prevedere anche la possibilità di segnalare più "date di ultima verifica audit", laddove più di una verifica di audit sia stata svolta sullo specifico fornitore o su singoli aspetti rilevanti. Inoltre, è stato proposto di inserire un ulteriore campo aggiuntivo, a testo libero, in cui gli intermediari possano fornire una sintesi dei dettagli dei singoli aspetti di volta in volta oggetto di verifica di audit, nel caso in cui siano condotte più verifiche trasversali.</p>	No	<p>Si ritiene di non accogliere la richiesta di inserire nello schema di segnalazione i campi aggiuntivi richiesti relativi alle date della ultima/prossima verifica di audit perché la modifica comporterebbe per gli intermediari, soprattutto di dimensioni minori, oneri maggiori dei benefici che ne deriverebbero.</p> <p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione la Sottovoce 02 "Informazioni sulla FEI" della Voce 1050 è riclassificata come Sottovoce 04.</p>
42	<p>Con riferimento alle <b>informazioni sulle FEI (Voce 1050, Sottovoce 02)</b>, per quanto riguarda i campi <b>"Data ultima verifica audit"</b> e <b>"Data prossima verifica audit"</b> è stato chiesto cosa si intenda per verifiche di audit condotte da "personale qualificato".</p>	Chiarimento	<p>Si conferma che, in linea con quanto previsto negli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione (par. 97) e negli Orientamenti dell'ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud (par. 41), l'intermediario che esternalizza è tenuto ad assicurare che il personale che effettua le verifiche di audit sul fornitore di</p>

			<p>servizi sia “qualificato”, cioè possieda capacità, competenze e conoscenze adeguate per svolgere tale compito in modo professionale ed efficace.</p> <p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione la Sottovoce 02 “Informazioni sulla FEI” della Voce 1050 è riclassificata come Sottovoce 04.</p>
43	<p>Con riferimento alle <b>informazioni sulle FEI (Voce 1050, Sottovoce 02)</b>, per quanto riguarda i campi <b>“Data ultima verifica audit”</b> e <b>“Data prossima verifica audit”</b> è stata chiesta la possibilità di indicare il trimestre oppure l’anno di riferimento, anziché la data esatta della verifica di audit già effettuata o pianificata, tenuto conto che le verifiche di audit sono condotte o programmate nel corso di un arco temporale che non si esaurisce nel singolo giorno.</p> <p>Inoltre, è stato chiesto di modificare lo schema e le Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione per specificare che il codice residuale si può utilizzare anche nei casi in cui, al momento della segnalazione, non è ancora nota la data della prossima verifica di audit, e non soltanto qualora una verifica di audit non sia stata ancora condotta o pianificata, come attualmente previsto nelle citate Istruzioni.</p> <p>Infine, è stato chiesto di prevedere la possibilità che i campi <b>“Data ultima verifica audit”</b> e <b>“Data prossima verifica audit”</b> siano “facoltativi”.</p>	Si/In parte	<p>Si ritiene di accogliere la richiesta di consentire agli intermediari di segnalare il trimestre oppure l’anno di riferimento nei campi relativi alla <b>“Data ultima verifica audit”</b> e <b>“Data prossima verifica audit”</b>.</p> <p>Tuttavia, tenuto conto che il formato della segnalazione per il campo “data” è fisso (AAAAMMGG), gli intermediari potranno indicare la data corrispondente all’ultimo giorno dell’anno o della frazione di anno entro cui è stata condotta l’ultima verifica di audit o è prevista la successiva (ad esempio: l’inserimento di “20230331” nel campo <b>“Data ultima verifica audit”</b> indicherebbe che l’ultima verifica di audit è stata completata entro il 31 marzo 2023; l’inserimento di “20241231” nel campo <b>“Data prossima verifica audit”</b> indicherebbe che la prossima verifica di audit è pianificata entro la fine del 2024).</p> <p>Lo schema di segnalazione e le Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione sono modificate nel senso indicato. Queste modifiche consentono agli intermediari maggiore flessibilità nella segnalazione delle tempistiche relative alle verifiche di audit già condotte o pianificate.</p> <p>Si ritiene inoltre di accogliere la richiesta di prevedere che i campi <b>“Data ultima verifica audit”</b> e <b>“Data prossima verifica audit”</b> siano facoltativi. Tuttavia, tenuto conto della struttura della segnalazione, è necessario che i suddetti campi siano sempre indicati; qualora non sia stata ancora condotta o pianificata alcuna verifica di audit andrà quindi segnalato il <u>codice residuale</u> previsto nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione e nell’Allegato 1 “Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione”.</p> <p>Si ritiene invece di non accogliere la richiesta di estendere</p>

			<p>l'utilizzo del codice residuale per il campo "<b>Data prossima verifica audit</b>" anche ai casi in cui la verifica di audit sia stata pianificata ma non ne sia stata ancora fissata la data di avvio; in tal caso andrà segnalata la data pianificata.</p> <p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione la Sottovoce 02 "Informazioni sulla FEI" della Voce 1050 è riclassificata come Sottovoce 04.</p>
44	<p>Con riferimento alle <b>informazioni sulle FEI (Voce 1050, Sottovoce 02)</b>, per quanto riguarda i campi "<b>Data ultima verifica audit</b>" e "<b>Data prossima verifica audit</b>", è stato chiesto di chiarire a chi compete l'espletamento delle "<b>verifiche di audit</b>" sul fornitore di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) qualora l'intermediario non abbia istituito una funzione di revisione interna indipendente, qualora la disciplina a esso applicabile lo consenta;</li> <li>ii) nel caso in cui la funzione di revisione interna sia esternalizzata.</li> </ul>	Chiarimento	<p>Si forniscono i seguenti chiarimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) qualora la disciplina applicabile all'intermediario preveda la possibilità di non istituire una funzione di revisione interna indipendente, spetta all'intermediario individuare soluzioni organizzative volte ad assicurare che il sistema dei controlli interni sia adeguato ed efficace, anche con riferimento alle verifiche sui fornitori di servizi;</li> <li>ii) nel caso in cui la funzione di revisione interna sia esternalizzata, resta ferma la responsabilità degli organi aziendali dell'intermediario e del responsabile/referente della funzione esternalizzata per il corretto svolgimento dei compiti esternalizzati.</li> </ul> <p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione la Sottovoce 02 "Informazioni sulla FEI" della Voce 1050 è riclassificata come Sottovoce 04.</p>
45	<p>Con riferimento alle <b>informazioni sulle FEI (Voce 1050, Sottovoce 02)</b>, è stato chiesto di precisare se la data da inserire nel campo "<b>Data ultima verifica audit</b>" riguardi le verifiche di audit relative al processo cui afferisce la funzione esternalizzata, anche se non vertente direttamente sul fornitore di servizi a cui tale funzione è esternalizzata.</p>	No	<p>Nel campo "<b>Data ultima verifica audit</b>" va segnalata la data dell'ultima verifica di audit relativa alla specifica attività esternalizzata oggetto del contratto. Tale verifica può essere svolta anche nell'ambito dell'attività di audit relativa al processo cui afferisce la funzione esternalizzata, ma non può prescindere dall'analisi e dalla valutazione della specifica esternalizzazione.</p> <p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione la Sottovoce 02 "Informazioni sulla FEI" della Voce 1050 è riclassificata come Sottovoce 04.</p>

<b>Reinternalizzazione</b>	<p><b>46</b> Con riferimento alle <b>informazioni sulle FEI (Voce 1050, Sottovoce 02)</b>, per quanto riguarda il campo <b>“Reinternalizzazione”</b> è stato chiesto di chiarire quali siano i fattori da considerare per esprimere il livello di difficoltà in caso di eventuale reinternalizzazione della funzione esternalizzata.</p>	Chiarimento	<p>Spetta all’intermediario valutare il livello di difficoltà che l’eventuale reinternalizzazione della funzione esternalizzata comporterebbe. Premesso che l’intermediario dovrebbe comunque conservare la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi con l’esternalizzazione, a titolo meramente esemplificativo si ritiene che tra i fattori da considerare per esprimere il livello di difficoltà della reinternalizzazione possano rientrare l’effettiva capacità dell’intermediario di tornare a svolgere l’attività esternalizzata; gli impatti in termini di costi e risorse; la possibilità di assicurare un adeguato livello di specializzazione, sicurezza, affidabilità; ecc.</p> <p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione la Sottovoce 02 “Informazioni sulla FEI” della Voce 1050 è riclassificata come Sottovoce 04.</p>
<b>Impatto interruzione</b>	<p><b>47</b> Con riferimento alle <b>informazioni sulle FEI (Voce 1050, Sottovoce 02)</b>, per quanto riguarda il campo <b>“Impatto interruzione”</b> è stato chiesto di chiarire se i valori <b>“alto/medio/basso”</b> vadano attribuiti con riguardo al livello di impatto dell’interruzione del servizio esternalizzato nella sua interezza oppure in relazione a singole componenti del servizio stesso.</p> <p>Tenuto conto che le FEI esternalizzate sono essenziali per l’attività dell’intermediario (in quanto funzioni obbligatorie e/o, in caso di <i>disruption</i>, in grado di compromettere la continuità del servizio reso), il campo sembrerebbe da valorizzare esclusivamente come <b>“alto”</b>.</p>	Chiarimento	<p>Fermi restando i criteri, previsti dalle disposizioni di vigilanza, che determinano la valutazione di una funzione esternalizzata come <b>“funzione essenziale o importante”</b> o come <b>“funzione operativa importante”</b>, si ritiene che nella valutazione dell’impatto dell’interruzione della funzione esternalizzata l’intermediario debba considerare il livello di rischio relativo ai singoli processi aziendali sulla base di un approccio quantitativo e qualitativo e porre in evidenza le conseguenze dell’interruzione dei servizi, tenuto anche conto del grado di criticità delle funzioni aziendali, dei processi di supporto, dei soggetti terzi e delle risorse informatiche individuate e classificate, nonché le loro interdipendenze.</p> <p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione la Sottovoce 02 “Informazioni sulla FEI” della Voce 1050 è riclassificata come Sottovoce 04.</p>
<b>Funzione critica in termini di tempo</b>	<p><b>48</b> Con riferimento alle <b>informazioni sulle FEI (Voce 1050, Sottovoce 02)</b>, per quanto riguarda il campo <b>“Funzione critica in termini di tempo”</b> è stato chiesto di chiarire se:</p> <p>i) il campo è obbligatorio;</p>	Chiarimento	<p>Si forniscono i seguenti chiarimenti:</p> <p>i) l’informazione sulla criticità in termini di tempo della FEI/FOI deve essere sempre fornita dall’intermediario; al riguardo, i valori ammessi nella rilevazione sono <b>“si”</b></p>

	<p>ii) l'esistenza di un termine normativo per l'utilizzo dei servizi / informazioni fornite dall'<i>outsourcer</i> (ad es. la scadenza per l'invio delle segnalazioni) è sufficiente per considerare come "critica in termini di tempo" la funzione esternalizzata;</p> <p>iii) la nozione di "criticità in termini di tempo" va intesa in senso ampio, in modo da considerare anche l'eventuale tempo di ripristino della funzione e non soltanto l'indicazione di <i>cut-off</i> temporali per l'esecuzione della funzione.</p>		<p>(che indica che la FEI è una funzione critica in termini di tempo) oppure "no" (se, al contrario, la FEI non è una funzione critica in termini di tempo); cfr. Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazioni e il relativo Allegato 1 "Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione";</p> <p>ii) spetta all'intermediario valutare, per ciascun contratto di esternalizzazione di FEI/FOI, se la funzione è ritenuta "critica in termini di tempo" in considerazione della tipologia e caratteristiche proprie della funzione esternalizzata;</p> <p>iii) la nozione di "criticità in termini di tempo" va intesa in senso ampio. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ritiene che l'esternalizzazione del sistema informativo o delle segnalazioni di vigilanza possano qualificarsi come "critiche in termini di tempo" perché entrambe supportano attività la cui interruzione avrebbe impatti la cui interruzione avrebbe impatti immediati sulle operazioni e sulla capacità dell'intermediario di conformarsi agli obblighi normativi vigenti; inoltre, nel primo caso, la sostituzione del fornitore e/o la migrazione a un altro sistema operativo possono richiedere procedure lunghe e complesse, mentre nel secondo caso vi sono vincoli normativi, in termini di tempo, per l'effettuazione delle segnalazioni il cui rispetto rientra nella piena responsabilità dell'intermediario che esternalizza.</p> <p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione la Sottovoce 02 "Informazioni sulla FEI" della Voce 1050 è riclassificata come Sottovoce 04.</p>
<p><b>Subesternalizzazione</b></p>	<p><b>49</b> Con riferimento alle <b>informazioni sulle FEI (Voce 1040, Sottovoce 02)</b>, per quanto riguarda il campo "<b>Subesternalizzazione</b>" è stato chiesto di chiarire se l'informazione è obbligatoria.</p>	<p>Sì/Chiarimento</p>	<p>Si conferma che il campo è obbligatorio. L'intermediario è tenuto a segnalare se il contratto di esternalizzazione consente il ricorso alla subesternalizzazione da parte del fornitore di servizi.</p> <p>Le Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione sono modificate nel senso indicato; al riguardo, i valori ammessi nella rilevazione sono "si" (che</p>

			<p>indica che il contratto consente la subesternalizzazione) oppure “no” (se, al contrario, non la prevede).</p> <p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione la Sottovoce 02 “Informazioni sulla FEI” della Voce 1050 è riclassificata come Sottovoce 04.</p>
<p><b>Sottovoce 04 Motivazione FEI</b></p>	<p><b>50</b> Con riferimento alle <b>motivazioni della FEI (Voce 1050, Sottovoce 04)</b>, è stato chiesto se esistono parametri oggettivi da considerare per individuare la motivazione della classificazione di funzioni esternalizzate come essenziali o importanti oppure se l’importanza o l’essenzialità della funzione esternalizzata è stabilita discrezionalmente dall’intermediario segnalante.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>Rientra nella responsabilità dell’intermediario valutare l’essenzialità o l’importanza di una funzione esternalizzata (oppure, a seconda della disciplina applicabile, se essa possa essere classificata come “funzione operativa importante”), tenuto conto del modello di business, dell’operatività e delle proprie caratteristiche.</p> <p>I regimi applicabili alle diverse categorie di intermediari forniscono i criteri generali sulla base dei quali effettuare tale valutazione. Ad esempio, le disposizioni applicabili agli intermediari finanziari (Circolare 288 della Banca d’Italia, Tit. III, Cap. 1, Sez. I, par. 3, lett. h) stabiliscono che debba essere considerata “funzione operativa importante”: <i>“una funzione operativa per la quale risulta verificata <b>almeno una</b> delle seguenti condizioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>un’anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione possono compromettere gravemente:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <i>i risultati finanziari, la solidità o la continuità dell’attività dell’intermediario finanziario; oppure</i></li> <li>ii. <i>la capacità dell’intermediario di conformarsi alle condizioni e agli obblighi derivanti dalla sua autorizzazione o agli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza;</i></li> </ul> </li> <li>- <i>riguarda attività sottoposte a riserva di legge;</i></li> <li>- <i>riguarda processi operativi delle funzioni aziendali di controllo o ha un impatto significativo sulla gestione dei rischi aziendali.</i></li> </ul> <p>Per maggiore chiarezza, nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione è stato incluso un paragrafo “Definizioni”, nel quale è fornita anche la definizione di “funzione essenziale o importante” o “funzione operativa importante”.</p> <p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia</p>

			di esternalizzazione la Sottovoce 04 “Motivazione FEI” della Voce 1050 è riclassificata come Sottovoce 08.
<b>51</b>	Con riferimento alle <b>motivazioni della FEI (Voce 1050, Sottovoce 04)</b> , è stato chiesto di fornire chiarimenti sulle opzioni selezionabili con riguardo alle “motivazioni che hanno determinato la classificazione della funzione come essenziale o importante” (“rispetto norme”, “risultati finanziari”, “solidità dei servizi”, “continuità dei servizi”, “riserva di legge”, “funzioni aziendali di controllo”).	Chiarimento	<p>Le opzioni selezionabili con riferimento alle motivazioni per la classificazione a FEI sono individuate sulla base delle condizioni che gli intermediari devono valutare, ai sensi delle specifiche discipline settoriali a essi applicabili, per la classificazione di una funzione esternalizzata come “funzione essenziale o importante” oppure “funzione operativa importante”.</p> <p>Ad esempio, le disposizioni del regolamento della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019, come modificato, specificano che l’esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti è disciplinata agli articoli 30, 31 e 32 del Regolamento delegato 2017/565 che integra la direttiva MiFID2. Ai sensi dell’articolo 30 del citato regolamento delegato, <i>“una funzione operativa è considerata essenziale o importante se un’anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbero gravemente la capacità dell’impresa di investimento di continuare a garantire la conformità alle condizioni e agli obblighi della sua autorizzazione o agli altri obblighi imposti dalla direttiva 2014/65/UE oppure ne comprometterebbero gravemente i risultati finanziari o la solidità o la continuità dei servizi e attività di investimento prestati o esercitati”</i>.</p> <p>Resta fermo che spetta all’intermediario, tenuto conto del modello di business, dell’operatività e delle proprie caratteristiche, valutare le motivazioni FEI che rilevano per la specifica funzione esternalizzata oggetto di valutazione.</p> <p>Per maggiore chiarezza, le Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione sono state modificate per includere un paragrafo relativo alle definizioni, ivi inclusa quella di “funzione essenziale o importante” o “funzione operativa importante”.</p> <p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione la Sottovoce 04 “Motivazione FEI” della Voce 1050 è riclassificata come Sottovoce 08.</p>

	<p>52 Con riferimento alle <b>motivazioni della FEI (Voce 1050, Sottovoce 04)</b>, è stato chiesto se la motivazione per la classificazione a FEI dell'attività di <i>servicing</i> di cartolarizzazioni esternalizzata possa essere "Riserva di legge".</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>L'attività di <i>servicing</i> in operazioni di cartolarizzazione è disciplinata a livello nazionale dalla legge n. 130/99, che riserva a banche e intermediari finanziari iscritti all'albo ex articolo 106 TUB la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento (articolo 2, comma 3), nonché le verifiche di conformità delle operazioni alla legge e ai prospetti informativi (articolo 2, comma 6 bis).</p> <p>Fermo restando che spetta all'intermediario, tenuto conto del modello di business, dell'operatività e delle proprie caratteristiche, valutare le "motivazioni FEI" che rilevano per la specifica funzione esternalizzata, a titolo meramente esemplificativo si conferma che tra le motivazioni per la classificazione a FEI può essere valorizzata anche "riserva di legge".</p> <p>Al riguardo, appare utile richiamare la <a href="#">Comunicazione della Banca d'Italia su profili di rischio e linee di vigilanza</a> dell'11 novembre 2021. La Comunicazione – a cui si fa più ampio rinvio – sottolinea che la scelta di rimettere a banche e intermediari finanziari i compiti di <i>servicing</i> nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti risponde all'esigenza di assicurare un effettivo presidio di conformità su tali operazioni, mediante il coinvolgimento diretto di soggetti vigilati e specializzati nella gestione dei crediti e dei flussi di pagamento. A fronte di una cornice normativa fondata sulla centralità del <i>servicer</i> quale soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale, si sono affermate prassi caratterizzate da una netta distinzione tra il "<i>master servicer</i>", soggetto vigilato responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla legge n. 130/99 e lo "<i>special servicer</i>", operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non vigilato dalla Banca d'Italia. L'affidamento allo <i>special servicer</i> dei compiti delegabili nell'ambito dell'attività di <i>servicing</i> non può comportare, in ogni caso, fenomeni di depotenziamento del ruolo del <i>master servicer</i> e a conseguenti approcci minimali nella definizione di assetti e procedure interne. Il (master) <i>servicer</i> resta infatti il soggetto dal quale la Banca d'Italia si attende una visione unitaria delle operazioni</p>
--	--	--------------------	--

			<p>gestite, anche a fronte di un impianto normativo che, attraverso il presidio sull'esternalizzazione di funzioni operative importanti, mira ad assicurare che questi sia in grado di monitorare e gestire i rischi connessi alle attività affidate a soggetti terzi, rimanendone responsabile.</p> <p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione la Sottovoce 04 "Motivazione FEI" della Voce 1050 è riclassificata come Sottovoce 08.</p>
	<b>53</b>	<p>Con riferimento alle motivazioni della FEI (<b>Voce 1050, Sottovoce 04</b>), è stato chiesto di semplificare le opzioni di risposta relative alle "Motivazioni per la classificazione della funzione come essenziale o importante" accorpendo le due opzioni "solidità dei servizi" e "continuità operativa" in una unica "solidità o continuità dei servizi".</p>	<p>Si</p> <p>Lo schema di segnalazione e le relative istruzioni sono modificati nel senso richiesto.</p> <p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione la Sottovoce 04 "Motivazione FEI" della Voce 1050 è riclassificata come Sottovoce 08.</p>
<b>Sottovoce 06 Fornitore alternativo</b>	<b>54</b>	<p>Con riferimento alle informazioni sulle FEI (<b>Voce 1050</b>), per quanto riguarda la <b>Sottovoce 06 "Fornitore alternativo"</b> è stato chiesto di chiarire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se il fornitore alternativo (o i fornitori alternativi, se più di uno) per una FEI debba essere sempre individuato e segnalato;</li> <li>- se la compilazione del campo sia obbligatoria e, in caso positivo, cosa deve essere segnalato qualora l'intermediario non abbia individuato alcun fornitore alternativo.</li> </ul>	<p>Chiarimento</p> <p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione la Sottovoce 06 "Fornitore alternativo" della Voce 1050 è riclassificata come Sottovoce 12.</p> <p>Si conferma che la compilazione della Sottovoce 12 "Fornitore alternativo" <b>non è obbligatoria</b>. L'individuazione di un fornitore alternativo, infatti, potrebbe essere non sempre coerente con la disciplina settoriale applicabile, ad esempio qualora vi sia un obbligo da parte degli intermediari di esternalizzare specifiche funzioni, ad esempio, alla capogruppo o ad entità del gruppo.</p> <p>Dal punto di vista operativo, qualora l'intermediario non abbia individuato alcun fornitore alternativo la Sottovoce non andrà valorizzata (non è quindi previsto alcun codice residuale).</p> <p>L'intermediario è tuttavia tenuto a segnalare il fornitore alternativo (o i fornitori alternativi, se più di uno) qualora sia individuato (individuati). Al riguardo, le Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione già prevedono che <i>"se esistono fornitori alternativi, possono essere presenti più occorrenze della presente sottovoce"</i> [Sottovoce 12 "Fornitore alternativo"].</p>

**Sottovoce 08 Informazioni sul subfornitore**

			Le Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione sono modificate per chiarire questi aspetti.
<b>55</b>	<p>Con riferimento alle informazioni sulle FEI (<b>Voce 1050</b>), per quanto riguarda la <b>Sottovoce 08 “Informazioni sul subfornitore”</b> è stato chiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) di chiarire se il concetto di subfornitore corrisponda con quello di subesternalizzazione, come indicato nel campo <b>“Subesternalizzazione”</b> della <b>Sottovoce 02</b> (Informazioni sulla FEI);</li> <li>ii) di limitare l’obbligo segnaletico ai soli subfornitori a cui sia subesternalizzata una parte sostanziale della funzione essenziale o importante.</li> </ul>	Chiarimento/Sì	<p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione la Sottovoce 02 “Informazioni sulla FEI” della Voce 1050 è riclassificata come Sottovoce 04, mentre la Sottovoce 08 “Informazioni sul subfornitore” della Voce 1050 è riclassificata come Sottovoce 04 della nuova Voce 1054 (FEI – Subfornitore).</p> <p>Si conferma che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) la figura del subfornitore di servizi va inquadrata nell’ambito del concetto di subesternalizzazione. Pertanto le informazioni indicate nel campo “Subesternalizzazione” (che è un attributo della Voce 1050, Sottovoce 04) dovrebbero essere coerenti con i dati inseriti nella nuova Voce 1054 e relativi Sottovoci e attributi. Ad esempio, se il campo “Subesternalizzazione” è valorizzato “no”, ci si attende che la Voce 1054 e i relativi campi non siano compilati. Se il campo “Subesternalizzazione” è valorizzato “si”, la Voce 1054 andrà compilata qualora il fornitore abbia esercitato la facoltà di avvalersi di subfornitori, consentita dal contratto di esternalizzazione; al contrario, l’assenza di informazioni nella Voce 1054 indicherà che la facoltà del fornitore di servizi di avvalersi di subfornitori non è stata esercitata.</li> <li>ii) si conferma che l’intermediario è tenuto a segnalare il subfornitore (o i subfornitori) cui il fornitore di servizi ha subesternalizzato parti sostanziali della FEI esternalizzata.</li> </ul> <p>Le Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione sono modificate per chiarire questi aspetti.</p>
<b>56</b>	<p>Con riferimento alle informazioni sulle FEI (<b>Voce 1050</b>), per quanto riguarda la <b>Sottovoce 08 “Informazioni sul subfornitore”</b> è stato chiesto di chiarire se le informazioni specifiche richieste sul “fornitore cloud” (Voce 1040,</p>	Chiarimenti	<p>Lo schema e le Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione sono modificate per chiarire questi aspetti. In particolare, la Sottovoce 08 “Informazioni sul subfornitore” della Voce 1050 è riclassificata come</p>

	<p>Sottovoce 12) ampliano il perimetro delle “esternalizzazioni cloud”.</p>		<p>Sottovoce 04 della nuova Voce 1054 (FEI – Subfornitore); la Sottovoce 12 “Fornitore cloud” della Voce 1040, ridenominata “<i>Provider cloud</i>”, è invece riclassificata come Sottovoce 24 nella medesima Voce 1040.</p> <p>I tradizionali rischi tecnologici sono amplificati dal crescente ricorso a sistemi computazionali e di immagazzinamento delle informazioni in cloud. Per tale ragione, lo schema di segnalazione sull’esternalizzazione pone particolare attenzione alla mappatura dei fornitori di servizi cloud, dei subfornitori cloud e dei soggetti terzi che offrono al fornitore servizi cloud (<i>Provider cloud</i>).</p> <p>La segnalazione prevede quindi diverse modalità di segnalazione dei fornitori cloud per ottenere una mappatura quanto più completa possibile del ricorso al cloud computing. In particolare, il soggetto terzo che fornisce servizi cloud può essere segnalato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) come fornitore (Voce 1040 e pertinenti Sottovoci/attributi) se esso è la controparte diretta dell’intermediario;</li> <li>ii) come subfornitore (nuova Voce 1054 e pertinenti Sottovoci/attributi) nel caso in cui il fornitore di servizi nell’ambito di un accordo di esternalizzazione trasferisca ulteriormente una parte significativa di una FEI a un subfornitore di servizi cloud;</li> <li>iii) come <i>Provider cloud</i> (Voce 1040, Sottovoce 24) qualora il fornitore di servizi si avvalga del <i>provider cloud</i> come soggetto terzo che offre i servizi cloud per le funzioni esternalizzate <u>anche al di fuori dell’ambito del contratto di esternalizzazione</u> (cfr. Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione, Cap. 1, Sez. II, nota 4). Al riguardo, si vedano anche le risposte ai commenti n. 34 e 35, <i>supra</i>.</li> </ul> <p>Le Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione sono modificate per chiarire questi aspetti.</p>
57	<p>Con riferimento alle informazioni sulle FEI (<b>Voce 1050</b>), per quanto riguarda la <b>Sottovoce 08 “Informazioni sul subfornitore”</b> è stato chiesto di confermare che un</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>Lo schema e le Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione sono modificate per chiarire questi aspetti. In particolare, la Sottovoce 08 “Informazioni sul</p>

	<p>intermediario è tenuto a segnalare i dati degli eventuali subfornitori a cui il fornitore di servizi dell'intermediario ha affidato lo svolgimento di parti significative di una FEI esternalizzata.</p>		<p>subfornitore” della Voce 1050 è riclassificata come Sottovoce 04 della nuova Voce 1054 (FEI – Subfornitore).</p> <p>Si conferma che l'intermediario che esternalizza una FEI deve fornire le informazioni relative ai subfornitori, ove presenti, ai quali il fornitore di servizi dell'intermediario ha trasferito lo svolgimento di parti significative di una funzione essenziale o importante oppure di una funzione operativa importante.</p> <p>Al riguardo, si rappresenta che alcune normative settoriali – quali ad esempio le disposizioni di vigilanza della Circ. 288 (Tit. III, Cap. 1, Sez. V, par. 1) – prevedono che l'eventuale possibilità di ricorrere alla sub-esternalizzazione sia esplicitata nel contratto con il fornitore di servizi e che, in tale ambito, il contratto preveda che gli eventuali rapporti di sub-esternalizzazione siano concordati preventivamente con l'intermediario e che questi ultimi siano definiti in modo da assicurare il pieno rispetto di tutte le condizioni sopra richiamate con riferimento al contratto primario, inclusa la possibilità per l'Autorità di Vigilanza di avere accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il sub-fornitore di servizi.</p> <p>Si ritiene quindi che l'intermediario sia tenuto a conoscere i dati relativi al subfornitore al quale il fornitore di servizi ha trasferito lo svolgimento di una parte significativa della funzione esternalizzata per ciascun contratto di esternalizzazione di FEI.</p>
58	<p>Con riferimento alle informazioni sulle FEI (<b>Voce 1050</b>), per quanto riguarda la <b>Sottovoce 08 “Informazioni sul subfornitore”</b> è stato chiesto se, per reperire le informazioni di dettaglio relative ai subfornitori, sia possibile fare affidamento a dichiarazioni trasmesse dal fornitore di servizi in linea con la contrattualistica in essere che prevede, da prassi, una autorizzazione espressa dell'intermediario per il ricorso a sub-fornitori. Nel caso di catene di fornitura, ovvero laddove un fornitore si avvalga di subfornitori, è infatti raramente possibile recuperare tutte le informazioni che sono richieste nella segnalazione (ad es. informazioni sulla</p>	Chiarimento	<p>Si ritiene che l'intermediario possa avvalersi delle informazioni trasmesse dal fornitore di servizi per reperire informazioni sui subfornitori che potrebbero ragionevolmente non essere presenti nel contratto di esternalizzazione.</p> <p>Si ribadisce tuttavia la necessità che l'intermediario, nell'ambito dell'ordinaria attività di monitoraggio e controllo delle attività esternalizzate, sia informato nel continuo delle attività del fornitore di servizi e degli eventuali subfornitori di cui quest'ultimo si avvale per lo svolgimento di parti significative delle FEI esternalizzate. Poiché il monitoraggio e</p>

		capogruppo del subfornitore, se è previsto il trattamento di dati personali, il paese in cui il subfornitore memorizza i dati e quello dal quale eroga i servizi).		il controllo delle attività esternalizzate rientrano nella piena responsabilità dell'intermediario, spetta a quest'ultimo assicurare anche che le informazioni fornite dal fornitore di servizi siano veritiere, accurate e aggiornate.
<b>Capitolo 2 – Norme transitorie</b>	<b>59</b>	In sede di prima applicazione della segnalazione in materia di esternalizzazione, è stato chiesto di prevedere un termine congruo per dare agli intermediari il tempo necessario per effettuare gli interventi organizzativi e tecnici, adeguare i sistemi operativi ai nuovi obblighi segnaletici e acquisire i dati al momento non disponibili (ad es. il codice Anagrafe Soggetti di fornitori, subfornitori e altre terze parti). Ciò tenuto conto che la struttura della nuova segnalazione e le informazioni richieste differiscono da quanto previsto nella rilevazione in materia di esternalizzazione effettuata dalla Banca d'Italia nel 2020.	Si	In linea con le vigenti prassi europee, <b>in sede di prima applicazione il termine per l'invio della segnalazione è fissato al 31 dicembre 2023</b> , con riferimento ai contratti di esternalizzazione in essere alla data del 31 dicembre 2022. Così facendo, verrebbe previsto un periodo di almeno 6 mesi dall'emanazione della segnalazione in materia di esternalizzazione per concedere agli intermediari il tempo necessario ad adeguare i propri sistemi ai nuovi obblighi segnaletici.  Cfr. anche la risposta fornita al commento n. 6, <i>supra</i> .
<b>Allegati – Categorie delle funzioni esternalizzate</b> <i>L'Allegato 1 "Elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate" è stato modificato e incorporato nell'Allegato 2 "Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi richiesti nella rilevazione", ora nuovo "Allegato 1".</i>  <i>Sono modificate alcune categorie e sottocategorie cfr. risposta al commento n. 61, infra.</i>	<b>60</b>	Con riferimento all' <b>Allegato 1, "Elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate"</b> , è stato chiesto se gli intermediari devono allineare la nomenclatura delle categorie prevista nel proprio registro delle esternalizzazioni alle categorie indicate nello schema di segnalazione e nell'Allegato 1 delle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione.	No/Chiarimento	Alcune discipline settoriali prevedono l'obbligo per gli intermediari di tenere un registro aggiornato dei contratti di esternalizzazione che deve includere almeno un set minimo di informazioni; piena autonomia è lasciata agli intermediari sulle modalità di strutturazione e organizzazione del registro.  Si ritiene pertanto che gli intermediari non siano tenuti ad allineare la nomenclatura delle categorie prevista nel proprio registro dei contratti di esternalizzazione alle categorie fissate nell'Allegato 1 delle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione.  Ai fini della presente rilevazione, spetta agli intermediari assicurare la corretta riconciliazione dei dati contenuti nel registro e le informazioni richieste nello schema di segnalazione.
	<b>61</b>	Con riferimento all' <b>Allegato 1, "Elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate"</b> , è stato chiesto di specificare, integrare o modificare la nomenclatura di alcune funzioni esternalizzate.	Si	Nel corso della consultazione pubblica sono pervenute richieste di modifica e integrazione della lista di categorie di funzioni esternalizzate.  Lo schema e le Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione sono modificate nel senso richiesto. Gli interventi accolgono i suggerimenti dell'industria, per

quanto possibile, e assicurano un maggiore allineamento con la rilevazione della BCE, come modificata nei primi mesi del 2023.

In particolare:

- la **categoria “Cartolarizzazioni”** è stata scorporata dalla **categoria “Credito”** e ricomprende le sottocategorie: “(Sub-servicing) Incasso crediti”, “(Sub-servicing) Recupero crediti” e “(Sub-servicing) Altro”;
- nella **categoria “Servizi di pagamento”**, le sottocategorie “Terminali” e “Frodi” sono state ridenominate “Gestione dei terminali POS/ATM” e “Gestione e/o controllo frodi”;
- nella categoria **“Gestione collettiva del risparmio”** sono state aggiunte le seguenti sottocategorie: “Transfer agent”, “Contabilità e rendicontazione dei fondi”, “Depositario - funzioni di custodia e di verifica della proprietà dei beni dei fondi” e “Depositario - supportive task”;
- nella **categoria “Servizi e attività di investimento”** è stata aggiunta la sottocategoria “Ricezione e trasmissione ordini”;
- nella **categoria “Funzioni aziendali di controllo”** è stata aggiunta la categoria “Funzione di controllo ICT”;
- la **categoria “Sistema informativo”** include le seguenti nuove sottocategorie: “Full outsourcing dei sistemi di core business”, “Hosting infrastrutturale, non cloud”, “IT operation and network management”, “Cloud computing”, “Application service provisioning, non cloud”, “Sviluppo e manutenzione di software”, “ICT security management”, “Help desk e assistenza”. Restano invariate le sottocategorie “Facility management” e “Altro”, mentre sono state eliminate le sottocategorie “Full outsourcing”, “Centro dati operativo”, “Application management”, “Help desk e manutenzione”, “Collegamenti di rete”, “Application Programming Interface (API)”, “Trasferimenti interbancari”;
- la **categoria “Servizi amministrativi e adempimenti di**

**vigilanza”** è stata ridenominata **“Servizi Amministrativi”** e include le seguenti sottocategorie: “Middle office e back office”, “Archivio documentale digitale o cartaceo”, “Ufficio legale”, “Risorse umane”, “Gestione del patrimonio aziendale”, “Altri adempimenti amministrativi e fiscali” e “Altro”;

- è stata introdotta una nuova **categoria “Finanza, tesoreria, contabilità e adempimenti di vigilanza”** che include le seguenti sottocategorie: “Segnalazioni Centrale dei Rischi e di vigilanza”, “Contabilità generale e bilancio”, “Servizi di tesoreria”, “Altro”;
- la **categoria “Rapporti con la clientela”** e le relative sottocategorie restano invariate;
- è stata introdotta una nuova **categoria “Attività AML/CFT”** che include le sottocategorie “Conservazione dati AML”, “Applicativi/soluzioni/ sistemi a supporto dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica”, “Segnalazione di operazioni sospette”, “Altro”;
- è stata introdotta una nuova **categoria “Gestione del contante”** che include le sottocategorie “Trasporto del contante”, “Custodia del contante”, “Trattamento del contante”, “Altro”;
- è stata introdotta una nuova **categoria “Crowdfunding”** che include le sottocategorie “Attività inerenti al servizio di crowdfunding”, “Gestione del fondo a copertura dei rischi”, “Altro”;
- la **categoria “Altre attività”** è stata modificata e include le seguenti sottocategorie: “Attività ex GDPR”, “Segnalazione delle violazioni (whistleblowing)”, “Altro”.

Ulteriori chiarimenti sulla nomenclatura delle categorie di attività esternalizzate sono forniti nei commenti successivi (cfr. risposte ai commenti n. 62-80).

<p><i>Categorie delle funzioni esternalizzate: <b>Credito</b></i></p>	<p><b>62</b></p>	<p>Con riferimento all'<b>Allegato 1, "Elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate" - "Credito"</b>, è stato chiesto di confermare che le categorie relative alle attività di credito e cartolarizzazione possono essere valorizzate anche dai gestori di FIA, in relazione alla gestione di FIA che investono in crediti e alla specifica natura dell'attività esternalizzata.</p>	<p>Si</p>	<p>Si conferma che le categorie relative all'attività di credito e cartolarizzazione possono essere valorizzate anche dai gestori di FIA che investono in crediti, qualora siano esternalizzati compiti o attività relative alle fasi del processo del credito.</p>
<p><i>Categorie delle funzioni esternalizzate: <b>Servizi di pagamento</b></i></p>	<p><b>63</b></p>	<p>Con riferimento all'<b>Allegato 1, "Elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate" - "Servizi di pagamento"</b>, è stato chiesto di chiarire cosa si intende per la categoria "Terminali" e l'attività correlata.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>Si chiarisce che la sottocategoria "Terminali" si riferisce all'attività di gestione e/o manutenzione dei terminali POS/ATM.</p> <p>Nel nuovo Allegato 1 "Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione", che incorpora l'elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate, la sottocategoria "Terminali" è ridenominata "Gestione dei terminali POS/ATM".</p>
	<p><b>64</b></p>	<p>Con riferimento all'<b>Allegato 1, "Elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate" - "Servizi di pagamento"</b>, è stato chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chiarire quali servizi rientrano nella categoria "Processing delle carte";</li> <li>- confermare se l'attività di un intermediario che emette carte di debito internazionali e si avvale delle licenze verso i circuiti internazionali di un <i>processor</i> (il <i>processor</i> è colui che effettua i regolamenti verso i circuiti internazionali) rientra o meno nell'ambito dell'esternalizzazione.</li> </ul>	<p>Chiarimento</p>	<p>Si chiarisce che per i servizi che rientrano nella categoria di "Processing delle carte", si rinvia alla definizione di "trattamento" (<i>processing</i>) di cui all'articolo 2, par. 27, del Regolamento (UE) 2015/751). A mero titolo esemplificativo, si fa presente che rientrano in tale definizione l'elaborazione tecnica e l'instradamento di una transazione sul versante del titolare della carta che può includere la gestione di: i) dati; ii) autorizzazioni; iii) posizioni contabili dei titolari delle carte; iv) procedure di blocco delle carte e v) parametri di sicurezza.</p>
<p><i>Categorie delle funzioni esternalizzate: <b>Gestione collettiva del risparmio</b></i></p>	<p><b>65</b></p>	<p>Con riferimento all'<b>Allegato 1, "Elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate" - "Gestione collettiva del risparmio"</b>, è stato proposto di integrare la nomenclatura delle categorie delle funzioni esternalizzate includendovi l'attività di "Transfer agent", rilevante per le società di gestione del risparmio (SGR). Questo inserimento consentirebbe di limitare il ricorso alla categoria residuale "Altro" e quindi di ridurre gli oneri in capo agli intermediari, ai quali è richiesto di fornire una breve descrizione della funzione esternalizzata quando valorizzano la categoria "Altro".</p>	<p>Si</p>	<p>Il nuovo Allegato 1 "Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione", che incorpora l'elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate, è stato modificato nel senso indicato.</p>

	<p><b>66</b> Con riferimento all'Allegato 1, "Elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate" - "Gestione collettiva del risparmio", è stato chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- precisare che la categoria "Valutazione dei beni del fondo" si riferisce esclusivamente al caso di esternalizzazione della funzione di valutazione dei beni del fondo;</li> <li>- confermare che non configurano esternalizzazione di funzioni aziendali gli incarichi di valutazione conferiti agli esperti indipendenti di cui all'articolo 16 del DM 30/2015 (1), in linea con la "Comunicazione congiunta Banca d'Italia - Consob concernente il Processo di valutazione dei beni immobili dei fondi comuni di investimento del 2010".</li> </ul> <p>(1) Decreto 5 marzo 2015, n. 30 recante il Regolamento attuativo dell'articolo 39 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani.</p>	Sì/Chiarimento	<p>Si conferma che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la sottocategoria "Valutazione dei beni del fondo" va indicata in caso di esternalizzazione della funzione di valutazione dei beni del fondo;</li> <li>- l'attribuzione di incarichi per la valutazione dei beni immobili dei fondi comuni di investimento non integra una fattispecie di esternalizzazione di funzioni aziendali, in linea con quanto previsto nella Comunicazione congiunta Banca d'Italia – Consob del 29 luglio 2010; essa non è quindi oggetto di segnalazione.</li> </ul> <p>Resta fermo che l'incarico di valutazione conferito agli esperti indipendenti previsto all'art. 16 del DM 30/2015 presenta profili di rischio assimilabili a quelli dell'esternalizzazione, pertanto i gestori devono assicurarne l'adeguato presidio, in linea con quanto previsto nella citata comunicazione.</p>
	<p><b>67</b> Con riferimento all'Allegato 1, "Elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate" - "Gestione collettiva del risparmio", è stato chiesto di eliminare dalla categoria "Property/Facility/Project Management" le attività di <i>facility management</i> e di <i>project management</i> perché non sempre il conferimento di incarichi in tali ambiti configura una vera e propria esternalizzazione di funzioni aziendali.</p>	No	<p>Si ritiene che le attività di <i>facility management</i> e <i>project management</i> siano attività proprie dei gestori di fondi d'investimento alternativi, in quanto espressamente previste dalla direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD).</p> <p>Ai sensi dell'Allegato I, punto 2, lettera c), della AIFMD, tra le "Altre funzioni supplementari" che un GEFIA può svolgere durante la gestione collettiva di un FIA rientrano, in particolare, le "attività collegate agli attivi dei FIA, segnatamente i servizi necessari a soddisfare gli obblighi fiduciari del GEFIA, la gestione delle strutture [facilities management], attività di amministrazione dei beni immobili [real estate administration activities], consulenze a imprese sulla struttura del capitale, la strategia industriale e le questioni collegate, consulenze e servizi in materia di fusioni e acquisizione di imprese nonché altri servizi collegati alla gestione del FIA e alle società e altre attività in cui ha investito".</p> <p>Si ritiene pertanto che l'affidamento a terzi di tali attività rientri a pieno titolo nell'ambito dell'esternalizzazione di</p>

				funzioni aziendali.
<i>Categorie delle funzioni esternalizzate: Servizi e attività di investimento</i>	68	Con riferimento all'Allegato 1 "Elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate" - "Servizi e attività di investimento", è stato proposto di integrare la nomenclatura delle categorie delle funzioni esternalizzate includendovi l'attività di "Ricezione e trasmissione ordini, RTO". Questo inserimento consentirebbe di limitare il ricorso alla categoria residuale "Altro" e quindi di ridurre gli oneri in capo agli intermediari, ai quali è richiesto di fornire una breve descrizione della funzione esternalizzata quando valorizzano la categoria "Altro".	Si	Il nuovo Allegato 1 "Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione", che incorpora l'elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate, è stato modificato nel senso richiesto.
<i>Categorie delle funzioni esternalizzate: Sistema informativo</i>	69	Con riferimento all'Allegato 1 "Elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate" - "Sistema informativo", è stato chiesto se la categoria "Application management" rientra o meno nell'ambito dell'esternalizzazione, tenuto conto che gli accordi di <i>application management</i> sono orientati a disciplinare la fornitura di servizi tecnici di manutenzione evolutiva e correttiva del <i>software</i> fornito dalla terza parte installato presso i <i>Data Centre</i> , che può essere titolare della licenza o fornitore autorizzato e che eventuali servizi aggiuntivi riguardano attività di supporto estemporanee agli utenti ( <i>Service Request</i> ).	Chiarimento	Si conferma che rientra nel perimetro dell'esternalizzazione l'attribuzione a terze parti dell'attività di <i>application management</i> , ossia i servizi di manutenzione, gestione, aggiornamento e supporto di applicazioni informatiche sviluppate o personalizzate per l'azienda. Ai fini della presente segnalazione, l'esternalizzazione dell'attività di <i>application management</i> andrà segnalata nella categoria "Sistema informativo: Sviluppo e manutenzione di <i>software</i> " (cfr. nuovo Allegato 1 "Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione", che incorpora l'elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate).  Resta fermo che l' <i>application management</i> per <i>software</i> acquistati su licenza non configura esternalizzazione, come pure il mero acquisto di <i>software</i> sul mercato (si veda anche la risposta al commento n. 70, <i>infra</i> ).
	70	Con riferimento all'Allegato 1 "Elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate" - "Sistema informativo", è stato chiesto di chiarire se il canone corrisposto al fornitore relativamente a un prodotto <i>software</i> acquisito in licenza d'uso perpetua che garantisce un <i>help desk</i> di primo livello con contatto telefonico, <i>upgrade</i> di <i>release software</i> e <i>patch</i> di	Chiarimento	Si chiarisce che la manutenzione di <i>software</i> (incluso il servizio di <i>help desk</i> e di aggiornamento) acquisito in licenza e non scritto o personalizzato per l'azienda non rientra nell'ambito dell'esternalizzazione (cfr. anche la risposta al commento n. 69, <i>supra</i> ).

		sicurezza rientri o meno nell'ambito dell'esternalizzazione.		
	<b>71</b>	Con riferimento all' <b>Allegato 1 "Elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate" - "Sistema informativo"</b> , è stato chiesto di chiarire cosa si intende per "Collegamenti di rete" e, in particolare, se rientrano o meno nell'ambito dell'esternalizzazione i servizi con i <i>provider</i> (es. Fastweb, COLT, Telecom, VERIZON) per la gestione della connettività erogata nei <i>Data Centre</i> (LAN, fonia), sia sulla Rete Geografica (SIAnet).	Chiarimento	<p>I collegamenti di rete sono servizi per la gestione, la manutenzione e il supporto dell'infrastruttura di rete aziendale e il loro affidamento a una terza parte costituisce esternalizzazione. Ai fini della presente segnalazione, l'esternalizzazione dei collegamenti di rete andrà segnalata nella categoria "Sistema informativo: IT operation and network management" (cfr. nuovo Allegato 1 "Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione", che incorpora l'elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate).</p> <p>Non configurano invece esternalizzazione i servizi erogati dagli operatori di servizi di telecomunicazioni per collegamenti geografici dedicati o verso reti pubbliche (es. Internet).</p>
	<b>72</b>	Con riferimento all' <b>Allegato 1 "Elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate" - "Sistema informativo"</b> , è stato chiesto di chiarire se le <i>Application Programming Interface</i> (API) rientrano o meno nell'ambito dell'esternalizzazione perché riguardano un servizio tecnico.	Chiarimento	Si conferma che l'utilizzo di servizi forniti da terze parti come API, quali ad esempio i <i>gateway</i> per l' <i>open banking</i> , rientrano nel perimetro dell'esternalizzazione.
	<b>73</b>	Con riferimento all' <b>Allegato 1 "Elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate" - "Sistema informativo"</b> , è stato chiesto di chiarire cosa si intende per "Trasferimenti interbancari" nell'ambito del sistema informativo.	Chiarimento	Il nuovo Allegato 1 "Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione", che incorpora l'elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate, è stato modificato. La sottocategoria "Sistema informativo – Trasferimenti interbancari" è stata eliminata.
<b>Categorie delle funzioni esternalizzate: Servizi amministrativi e adempimenti di vigilanza</b>	<b>74</b>	Con riferimento all' <b>Allegato 1 "Elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate" - "Servizi amministrativi e adempimenti di vigilanza"</b> , è stato chiesto di chiarire quali servizi rientrano nella categoria " <i>Middle office</i> e <i>back office</i> " e, in particolare, se essa ricomprenda anche i servizi di gestione della contabilità titoli (ad es. i servizi di <i>back office</i> finanza forniti da uno specifico fornitore di servizi).	Chiarimento	<p>Di norma, i servizi di <i>middle</i> e <i>back office</i> riguardano attività amministrative svolte da strutture diverse da quelle che interagiscono direttamente con la clientela. I servizi di gestione della contabilità titoli possono rientrare in questa categoria laddove non collocabili in altre categorie più pertinenti.</p> <p>La lista delle categorie di attività esternalizzate è stata modificata (cfr. risposta al commento n. 61).</p>

	75	Con riferimento all'Allegato 1 "Elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate" - "Servizi amministrativi e adempimenti di vigilanza", è stato chiesto di chiarire se rientra nel perimetro dell'esternalizzazione il servizio di <i>back office</i> fornito da una terza parte nell'ambito delle "Segnalazioni centrale rischi e segnalazioni di vigilanza".	Chiarimento	<p>In linea generale, configura esternalizzazione l'accordo in qualsiasi forma tra un intermediario vigilato e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un'attività che sarebbe altrimenti svolto dallo stesso intermediario. Pertanto, se il servizio di <i>back office</i> rientra, in linea generale, nell'ambito delle attività che sarebbero state o avrebbero potuto essere realisticamente svolte dall'intermediario segnalante, qualora non fossero state affidate a terze parti, tale servizio ricadrebbe nel perimetro dell'esternalizzazione.</p> <p>Le Istruzioni per la segnalazione sono state modificate con l'inserimento di un paragrafo "Definizioni", che include anche una definizione di "Esternalizzazione" che rinvia alle norme applicabili a ciascuna categoria di intermediario.</p>
Categorie delle funzioni esternalizzate: <b>Altre attività</b>	76	Con riferimento all'Allegato 1 "Elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate" - "Altre attività", è stato chiesto di dettagliare in modo più esaustivo la categoria "Conservazione dati AML".	Sì/Chiarimento	<p>La categoria "Conservazione dati AML" si riferisce alle attività per l'assolvimento degli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni utili a prevenire, individuare o accertare attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, disciplinati ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato, e delle "Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" della Banca d'Italia del 24 marzo 2020.</p> <p>Nel nuovo Allegato 1 "Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione", che incorpora l'elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate, la sottocategoria "Conservazione dati AML" è ora inclusa nella categoria "Attività AML/CFT".</p>
	77	Con riferimento all'Allegato 1 "Elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate" - "Altre attività", è stato chiesto di chiarire se le attività di gestione e revisione della contrattualistica bancaria effettuata da un soggetto terzo rientrano nella categoria "Ufficio legale" oppure si possono considerare come mera consulenza legale.	Chiarimento	<p>Si chiarisce che le attività di gestione e revisione della contrattualistica bancaria rientrano nel perimetro dell'esternalizzazione se l'intermediario affida al soggetto terzo compiti che dovrebbe svolgere l'intermediario stesso, quali ad esempio la gestione degli adempimenti relativi ai contratti. Al contrario, se il soggetto terzo svolge un ruolo</p>

				<p>consulenziale nei confronti dell'intermediario, in tale caso il ruolo svolto dal soggetto terzo potrebbe ragionevolmente non configurare esternalizzazione.</p> <p>Resta fermo che rientra nella piena responsabilità dell'intermediario valutare se un'attività rientri o meno nell'ambito dell'esternalizzazione.</p> <p>Nel nuovo Allegato 1 "Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione", che incorpora l'elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate, la sottocategoria "Ufficio legale" è ora inclusa nella categoria "Servizi Amministrativi".</p>
	<b>78</b>	<p>Con riferimento all'Allegato 1 "Elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate" - "Altre attività", è stato chiesto di chiarire quali attività rientrino nella categoria "Gestione del patrimonio aziendale" e, in particolare, se vi rientrino anche le attività di consulenza prestata da società di gestione del risparmio (SGR) per la gestione del patrimonio titoli (ad es. la consulenza per gli investimenti, le gestioni patrimoniali in titoli o fondi).</p>	Chiarimento	<p>La categoria "Gestione del patrimonio aziendale" fa riferimento alle attività inerenti alla gestione del patrimonio dell'intermediario, nella quale non rientrano la consulenza o la gestione individuale affidata dall'intermediario a una SGR.</p> <p>Nel nuovo Allegato 1 "Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione", che incorpora l'elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate, la sottocategoria "Gestione del patrimonio aziendale" è ora inclusa nella categoria "Servizi amministrativi".</p>
	<b>79</b>	<p>Con riferimento all'Allegato 1 "Elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate" - "Altre attività", è stato chiesto di chiarire se l'attività di gestione amministrativa delle paghe e dei contributi rientri nella categoria "Risorse umane".</p>	Chiarimento	<p>Si conferma che l'attività di gestione amministrativa delle paghe e dei contributi esternalizzata a un fornitore esterno rientra nella categoria "Risorse umane".</p> <p>Nel nuovo Allegato 1 "Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione", che incorpora l'elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate, la sottocategoria "Risorse umane" è ora inclusa nella categoria "Servizi amministrativi".</p>
<p><b>Allegati – Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi richiesti nella segnalazione</b> L'Allegato 1 "Elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate" è stato modificato e incorporato</p>	<b>80</b>	<p>Con riferimento all'Allegato 2 "Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi richiesti nella rilevazione" è stato chiesto di chiarire per quali campi dello schema di segnalazione è possibile utilizzare codici residuali, poiché alcune indicazioni fornite nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione non risultano coerenti con i valori riportati nell'Allegato 2. In particolare, per i seguenti</p>	Si/No/Chiarimento	<p>Si forniscono i seguenti chiarimenti:</p> <p>i. per quanto riguarda il campo "Valutazione di conformità" si ritiene che tale valutazione debba essere condotta nella fase iniziale del contratto e anche successivamente (cfr. risposta al commento n. 24, <i>supra</i>). Il codice residuale non è pertanto previsto per questo campo;</p>

<p><i>nell'Allegato 2 "Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi richiesti nella segnalazione", ora nuovo "Allegato 1".</i></p>	<p>campi sono previsti nelle Istruzioni codici residuali, che risultano tuttavia mancanti nell'Allegato 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Voce 1000 "Informazioni sul contratto", campo "Valutazione di conformità" (le Istruzioni prevedono la possibilità di valorizzare il campo con un codice residuale se il contratto non ha una scadenza);</li> <li>ii. Voce 1050 "Funzione essenziale o importante (FEI)", Sottovoce 02 "Informazioni sulla FEI", campi "Reinternalizzazione", "Sostituibilità fornitore", "Impatto interruzione", "Subesternalizzazione".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ii. con riferimento ai campi "Reinternalizzazione", "Sostituibilità fornitore", "Impatto interruzione" e "Subesternalizzazione", si ritengono esaustive le opzioni a risposta chiusa previste nelle Istruzioni per la segnalazione siano esaustive e nel nuovo Allegato 1 "Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi richiesti nella segnalazione", che incorpora l'elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate. Il codice residuale non è pertanto previsto per questi campi.</li> </ul> <p>Nello schema e nelle Istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione la Sottovoce 02 "Informazioni sulla FEI" della Voce 1050 è riclassificata come Sottovoce 04.</p>
---	--	---